



IN
COLLABORAZIONE CON



VERSO IL **DIVIETO**
DI TENERE I **CANI**
ALLA **CATENA**



PREFAZIONE

**Cani alla catena
un aspetto indubbiamente
vergognoso dell'amicizia
fra il cane e l'essere umano**

**Ádám Miklósi, Professore di Etologia presso
l'Università Eötvös Loránd (Budapest, Ungheria)**

È una teoria generalmente accettata che il benessere psico-fisico costituisca l'opportunità di esprimere dei comportamenti naturali in tutto l'arco della propria vita, con minime limitazioni. Contrariamente a quanto si può pensare, ciò non significa necessariamente condurre una vita di perenne gioia e felicità, in quanto la nostra esistenza è anche piena di sfide, esperienze potenzialmente negative, paure e sofferenze. Tuttavia, dati gli effetti potenzialmente negativi di tali fattori, gli individui devono sempre avere la possibilità di fare delle scelte: allontanarsi, cercare rifugio o protezione, esplorare o appartarsi a proprio piacimento. È quindi impossibile godere di un livello accettabile di benessere senza libertà di movimento, tenendo presenti le specifiche esigenze biologiche delle specie. Ovviamente, potrebbe essere necessario applicare alcune limitazioni per facilitare la gestione di un animale in cattività, ma è un dovere garantirgli libertà di movimento.

Anche da un punto di vista culturale, vedere cani o altri animali legati a una catena o a una corda ci crea imbarazzo, soprattutto perché lo facciamo nei confronti di creature con le quali condividiamo la nostra vita. Nella maggior parte dei casi, si tratta di amici, non soltanto in senso generale ("i migliori amici dell'uomo"), ma in senso letterale, perché questi cani sono effettivamente membri di un dato gruppo di esseri umani. Non chiamerei questo gruppo

"famiglia", perché non ridurremmo mai in catene un membro della nostra famiglia. Quale è dunque la situazione oggi?

Vorrei che non ci fosse bisogno di una rassegna come quella che segue questa mia breve prefazione. A mio parere, la pratica di tenere un cane legato a una catena non dovrebbe esistere. Non ha senso. Non c'è alcuna legge che prescriva che gli esseri umani debbano avere dei cani. Tuttavia, se gli esseri umani decidono di condividere la propria vita con dei cani, come possono queste creature, i nostri amici, finire in catene?

Non credo che cambiare le leggi serva a molto perché la gente, in genere, non le rispetta. Non c'è dubbio che possa essere utile approfondire la conoscenza di alcune prassi adottate nelle varie realtà, ma questo è solo un primo passo. In molti casi, i cani sono tenuti alla catena perché i loro proprietari non possono permettersi di mettere una recinzione intorno alla loro proprietà. Inoltre, i cani possono mordere e i loro proprietari possono non sapere come correggere un tale comportamento. In alcune località, legare i cani alla catena è una "tradizione" vecchia di centinaia di anni e, per i loro proprietari, questo è semplicemente il modo in cui si tengono i cani. Non è facile cambiare le usanze.

Credo che non vi sia una soluzione facile per questo problema. La presente rassegna potrebbe darci un'importante opportunità, quella di fare il punto della situazione. Per il futuro, sono ottimista: arriverà prima o poi il momento in cui sarà impossibile vedere un cane tenuto alla catena, così come è oggi impossibile veder volare un cane. Tuttavia, è difficile dire quante generazioni di cani ci vorranno. È fondamentale sensibilizzare la gente a questo problema e sono grato a tutti gli autori della presente rassegna di aver fatto questo primo passo con tanta serietà e di aver dedicato tanto tempo e impegno a questo tema.

ANALISI INTERNAZIONALE

Tenere i cani legati alla catena è ancora possibile in alcune aree dell'Europa e del mondo: il presente rapporto si propone di dare delle indicazioni di natura scientifica e legale alle autorità competenti degli Stati che ancora permettono questa pratica, affinché possano emanare normative efficaci e in linea con il benessere, la salute e l'etologia degli animali.

Questa è la prima di una serie di analisi che Green Impact e Save the Dogs intendono pubblicare su questo tema.

MARZO 2021



INDICE

Glossario

1 INTRODUZIONE E RACCOMANDAZIONI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PAG.11

2 ALCUNE NORMATIVE NEL DETTAGLIO: PAG.19

La normativa austriaca

Dott.ssa Regina Binder, Istituto di Scienza del Benessere degli Animali, Università di Medicina Veterinaria di Vienna (Austria)

La normativa svedese PAG. 23

Dott. Alexandre Barchiesi, Consiglio Svedese dell'Agricoltura, Dipartimento per la Salute e il Benessere degli Animali (Svezia)

Le normative regionali in Italia: tra modelli positivi e retaggi del passato PAG. 27

Dott.ssa Gaia Angelini, esperta di politiche europee

Dott. Alessandro Fazzi, giurista esperto di diritto ambientale e animale

3 PROSPETTIVA ETOLOGICA PAG. 30

Ristrettezze esistenziali, dolore, sofferenza e angoscia canina: una prospettiva etologica sul malessere dei Vertebrati

Prof. Enrico Alleva, etologo, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Presidente di FISNA (Federazione Italiana di Scienze della Natura e dell'Ambiente)



4 PROSPETTIVA VETERINARIA PAG.33

Considerazioni su aspetti di salute e benessere dei cani tenuti legati

Dott.ssa Heather Rally, medico Veterinario, specializzata in animali selvatici e monitoraggio di normative sul benessere degli animali, Professoressa aggiunta di diritto animale (Università di Vermont - Law School)

5 OLTRE LE CINQUE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEGLI ANIMALI PAG.44

6 APPROFONDIMENTI NORMATIVI PAG.46

A. OBBLIGHI GIURIDICI INTERNAZIONALI

B. ESTRATTI DI LEGGI RELATIVE AL TEMA "CANI A CATENA" IN ALCUNI STATI (ITALIA, UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI) E LORO VALUTAZIONE PAG. 52

C. DIRITTO E GIURISPRUDENZA ITALIANA APPLICABILI AL TEMA "CANI A CATENA" PAG. 52

D. ALTRE NORME ITALIANE RILEVANTI SUL TEMA "CANI A CATENA" PAG. 56

E. ESTRATTI COMPLETI DELLA NORMATIVA NELLE REGIONI ITALIANE PAG. 61

CANI ALLA CATENA TABELLE PAG. 75

Autori: Gaia Angelini, Anastasiya Bondar, Zoltan Kun.
con i contributi di: Prof. Adam Miklosi, Dott.ssa Regina Binder, Dott. Alexandre Barchiesi, Dott. Alessandro Fazzi, Prof. Enrico Alleva, Dott.ssa Heather Rally.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione e il sostegno:

- **le seguenti persone:**

Patricia Rooke-Crossley, Daniel Turner, Capucine Mayer, Stefania Ivanovich, Avv. Maria Giovanna Laurenzana, Sara Turetta e Jon West; gli Autori sono inoltre grati alle moltissime persone, agli amici e a tutti coloro che, in forma anonima, hanno contribuito a delineare il quadro del progetto e ad acquisire i dati;

- **le seguenti organizzazioni:**

Animal Friends Croatia (<http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php>); Animal Health and Animal Welfare Division - Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection (<https://www.gov.si/en/state-authorities/bodies-within-ministries/administration-for-food-safety-veterinary-sector-and-plant-protection/o-upravi/sektor-za-zdravje-in-dobrobit-zivali/>); Humane Canada (www.humanecanada.ca); Animalia (www.animalia.fi); Association for Abandoned Animals (<https://aaamalta.com/>); Danish Animal Ethics Council (<https://detdyreetiskeraad.dk/>); Djurskyddet Sverige (<http://www.djurskyddet.se/>); Dogs Trust (<http://www.dogstrust.org.uk>); FAADA (<http://faada.org/>); Liga Portuguesa dos Direitos do Animal (<https://www.lpda.pt/>); Norwegian Animal Protection Alliance (<https://dyrevern.no/>); Otwarte Klatki (<https://www.otwarteklatki.pl/>); Save the Dogs (<https://www.savethedogs.eu/>); Schweizer Tierschutz STS (<http://www.tierschutz.com/>); TASSO (<https://www.tasso.net/?lang=de-DE>);



Esclusione di responsabilità: la normativa in materia è in continua evoluzione in tutto il mondo; le leggi di cui al presente rapporto sono aggiornate a ottobre del 2020; gli Autori si scusano anticipatamente degli eventuali errori contenuti nel testo.

Gli autori declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezza relative ai testi. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute.

Copyright: Green Impact E.T.S. È permessa la diffusione a titolo gratuito del testo con la sola raccomandazione di citarne la fonte.

Lingue: il rapporto è disponibile nelle seguenti lingue: italiano, inglese e rumeno (versione completa). Traduzioni a cura della dott.ssa Stefania Saraceni.

Impaginazione grafica: curata dalla dott.ssa Eleonora Russo.

Disponibile online su: www.greenimpact.it

Per ulteriori informazioni:
info@greenimpact.it

Publicato a marzo 2021.

Aggiornamento Aprile 2021

GLOSSARIO

• **Cane alla catena/tenere un cane alla catena:**

situazione in cui un cane è tenuto legato a un palo o ad altro punto fisso mediante una catena, una corda o mezzi analoghi, che ne impediscono lo spostamento a una distanza superiore a quella della loro lunghezza.

• **Cane al guinzaglio:**

un cane è tenuto al guinzaglio quando viene portato a passeggio da parte dell'uomo; tenere un cane al guinzaglio o assicurarlo temporaneamente a un punto fisso con un guinzaglio per svolgere attività di breve durata non rientra nella definizione di "cane alla catena" di cui al presente rapporto.

• **Maltrattamento degli animali:**

a seconda della normativa adottata nei vari paesi, si parla anche di "abusi sugli animali" o "crudeltà verso gli animali". Si tratta di atti (attivi o passivi) commessi ai danni degli animali. Ai fini del presente rapporto, l'espressione "maltrattamento degli animali" significa perpetrare atti di violenza fisica, mentale, emotiva o biologica (causando dolore o sofferenza) sugli animali da parte dell'uomo, per esempio tenere un animale in condizioni incompatibili con le sue esigenze etologiche. Anche il venir meno al soddisfacimento dei bisogni degli animali ricade in questa categoria.

• **Atto intrinsecamente illecito:**

un atto è intrinsecamente illecito, quando allo stesso possono essere applicate direttamente delle

sanzioni, una volta che sia stato accertato dalle autorità di controllo e senza che lo stesso debba essere portato in giudizio (per esempio, multa per eccesso di velocità o guida in stato di ebbrezza).

1. INTRODUZIONE E RACCOMANDAZIONI ALLE AUTORITÀ POLITICHE

Che sia stato adottato, comprato, salvato o altrimenti acquisito, il "migliore amico dell'uomo", a prescindere dalla razza, dal sesso e dall'età, rischia sempre di condurre una vita misera legato a una catena.

Oggi, nella maggior parte dei paesi dell'UE, nonostante l'accresciuta sensibilità dei cittadini al benessere degli animali e alle loro esigenze etologiche, diverse migliaia di cani sono tenuti alla catena per lunghi periodi di tempo, spesso per tutta la loro vita.

È indispensabile che le leggi sulla tutela e sul rispetto degli animali siano formulate in modo chiaro e rigoroso, in quanto gli animali non hanno una voce per reclamare i propri diritti. La manipolazione e la gestione degli animali custoditi dall'uomo rappresentano temi che devono essere affrontati con grande senso di responsabilità e rispetto per le loro esigenze biologiche, etologiche e psicologiche.

Purtroppo, la pratica dei cani alla catena (da non confondere con quella dei cani al guinzaglio)

non è ancora scomparsa dalla nostra società contemporanea.

Nel presente rapporto, sosteniamo che tenere un cane alla catena - salvo in circostanze ben definite, per giustificati motivi e per brevi periodi di tempo chiaramente specificati - deve essere vietato, in quanto tale pratica è incompatibile con le esigenze essenziali, etologiche e comportamentali, dei cani e ne compromette gravemente il benessere. In altri termini, affermiamo che - salvo in casi eccezionali ben definiti - tenere i cani alla catena costituisce maltrattamento degli animali, ovvero un atto intrinsecamente illecito che deve essere vietato.

Malauguratamente, in molte aree dell'UE e in altri paesi, tenere un cane alla catena non è ancora un lontano retaggio del passato. Raccomandiamo, quindi, di sanare tali situazioni, migliorando le normative esistenti o varando nuove leggi.

Il rapporto si propone di offrire alle autorità politiche gli strumenti necessari per adottare provvedimenti incisivi in materia e determinare un effettivo cambiamento della situazione. Si tratta di strumenti che scaturiscono dai migliori esempi di leggi esistenti, nonché dalle più avanzate conoscenze acquisite in fatto di scienza ed etica degli animali.

Il rapporto illustra le norme adottate da alcuni paesi, suddividendole in categorie, e passa in rassegna gli obblighi esistenti a livello internazionale, al fine di evidenziare i modelli e le soluzioni migliori. Su richiesta, possiamo fornire i testi completi delle leggi (nella lingua originale) che abbiamo raccolto.

Eminenti esperti (Prof. Adam Miklosi, Dott.ssa Regina Binder, Dott. Alexandre Barchiesi, Prof. Enrico Alleva, Dott.ssa Heather Rally) ci hanno messo a disposizione preziosi contributi, sia in termini di strumenti normativi, sia dal punto di vista dei fondamenti etologici e

veterinari che dovrebbero ispirare le azioni delle autorità politiche.

Dopo aver svolto un'analisi comparata, siamo arrivati alla conclusione che la pratica di tenere i cani alla catena sia riconducibile essenzialmente a quattro circostanze:

- 1 mancanza di una normativa specifica;
- 2 normativa inefficace (vaga, incoerente, mal formulata);
- 3 normativa che ignora le conoscenze attuali nel campo delle scienze degli animali (etologia, comportamento, biologia, veterinaria) e della relativa etica;
- 4 associazione di tutti e tre i fattori sopra indicati.

La nostra analisi indica che, spesso, l'attuazione della normativa è inefficace per i seguenti motivi:

- 1 normativa inadeguata (precedente punto 2.), che impedisce alle forze dell'ordine di intervenire o crea delle difficoltà nel dimostrare la violazione della legge;
- 2 normativa obsoleta (precedente punto 3.), che non riconosce la situazione come una violazione della legge per la quale occorre intervenire rapidamente;
- 3 sanzioni non proporzionate al reato e/o che non hanno un potere deterrente tale da prevenirlo;
- 4 mancanza di una normativa in materia, il che non consente alle forze dell'ordine di intervenire in presenza di un cane legato alla catena.

Abbiamo riscontrato inoltre che, nella maggior parte dei paesi o delle regioni, non è proibito tenere un cane alla catena, isolandolo dai contatti con l'uomo o con i suoi simili, sebbene sia ampiamente riconosciuto che, così facendo, non vengono soddisfatti i suoi bisogni essenziali, etologici e sociali.

La normativa in materia di animali riguarda soggetti che non possono difendersi autonomamente, né chiamare in giudizio gli autori dei reati (a meno che non abbiano dei patrocinatori umani). Ecco perché, per essere efficacemente attuata, tale normativa deve essere formulata nel modo più chiaro possibile. Inoltre, i provvedimenti attuativi dovrebbero essere tali da prevenire il reato, la priorità più importante per il legislatore.

Quanto agli obblighi internazionali, abbiamo rilevato che l'utilizzo della catena non è soltanto contrario al riconoscimento degli animali come esseri senzienti (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE), ma anche, sotto certi aspetti, non conforme alle leggi nazionali di alcuni paesi dell'UE sul rispetto dell'etologia animale, alle Cinque Libertà Fondamentali degli Animali (ora recepite anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) e alla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia (Consiglio d'Europa). La maggioranza dei paesi dell'UE dispone di norme penali o amministrative in fatto di maltrattamenti degli animali (definiti anche "abusi sugli animali" o "crudeltà verso gli animali"), ma la pratica di legare un cane alla catena non è stata ancora definita come un atto intrinsecamente illecito in alcuni paesi.

La presente rassegna non considera in nessun modo l'uso del guinzaglio per portare a passeggio un cane o per assicurarlo a un punto fisso al fine di svolgere attività di breve durata (per esempio, davanti a un negozio) alla stessa stregua dell'uso della catena.

Abbiamo analizzato le seguenti normative:

- ✓ **Stati Unione Europea:** Austria, Belgio (Vallonia), Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia (20 leggi regionali), Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna (tre regioni: Andalusia, Valencia e Catalogna), Svezia, Ungheria.

- ✓ **Stati extra-Unione Europea:** Canada, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti (California), Svizzera.

Nell'Unione Europea (UE):

- ✓ **Competenza europea:** la materia non ricade nella competenza specifica dell'UE; conseguentemente, ciascun Stato dell'UE la regola in modo autonomo. Attualmente, non vi sono linee guida dell'UE a riguardo.
- ✓ **Stati dell'UE:** abbiamo individuato, come miglior modello di riferimento, la normativa **austriaca**. La nostra valutazione si basa sui seguenti criteri: divieto generale di tenere i cani alla catena, formulazione chiara della normativa, presenza di un regime sanzionatorio, eccezioni chiare e ben definite. Inoltre, anche in caso di eccezioni, il cane deve essere gestito sotto la sorveglianza dell'uomo. Seguendo gli stessi criteri. In second'ordine, abbiamo considerato efficace anche la normativa **svedese**, recentemente adottata in materia, anche se le deroghe previste sono formulate in maniera meno dettagliata rispetto a quella austriaca.
- ✓ **Regioni dell'UE:** in alcuni Stati dell'UE, la materia rientra nella competenza delle regioni; al riguardo, abbiamo individuato una notevole variabilità fra una regione e l'altra dello stesso Stato: si passa dalla mancanza di una normativa specifica a proibizioni scarsamente rigorose fino ad arrivare a divieti assoluti. Fra le regioni esaminate, abbiamo riscontrato che l'**Umbria (Italia)** ha adottato una normativa analoga a quella austriaca, mentre la **Campania (Italia)**, pur avendo emanato una normativa simile, non ha previsto un regime sanzionatorio, il che ne impedisce un'efficace attuazione.
- ✓ Abbiamo classificato la normativa di altre regioni italiane (**Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia,**

Veneto e Puglia) come soddisfacenti ma non ottimali, in quanto prevedono deroghe abbastanza ampie, dettate da "motivi di sicurezza", che possono ostacolare un'efficace attuazione o compromettere il benessere degli animali. Fra queste, la legge della **Lombardia** definisce meglio le eccezioni legate all'effettuazione di cure veterinarie, in quanto prevede che ne siano specificate sia la durata sia la diagnosi. Queste normative sono facilmente perfezionabili.

- ✓ Riteniamo che tutte le altre normative esaminate necessitino urgentemente di modifiche e miglioramenti.
- ✓ Abbiamo, inoltre, riscontrato che la materia è spessodisciplinata al livello comunale/municipale (che spesso si aggiunge a quello regionale e nazionale). Tuttavia, abbiamo ritenuto opportuno non acquisire tali informazioni, in quanto avrebbero richiesto un eccessivo investimento di tempo e studio. Raccomandiamo, tuttavia, di legiferare in materia a livello di macroarea, piuttosto che a livello comunale/municipale, in modo da favorire la diffusione della normativa sul territorio e migliorarne l'efficacia attuativa.
- ✓ **Al di fuori dell'UE:** abbiamo scelto, come migliore modello, la legge dello stato della **California (USA)** in quanto analoga a quella austriaca. Non siamo riusciti a trovare altri modelli analoghi o soddisfacenti al di fuori dell'UE, anche se non ne escludiamo l'esistenza.

La rassegna completa delle normative riportata nel presente rapporto è volta a fornire alle autorità politiche gli strumenti necessari per promuovere un effettivo cambiamento della situazione.

È il caso di sottolineare che, in base ai risultati dell'Eurobarometro del 2016 (sondaggio d'opinione fra i cittadini europei sul benessere animale, organizzato dalla Commissione Europea <https://>

op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF) la stragrande maggioranza degli europei auspica una maggiore tutela degli animali d'affezione.

RACCOMANDAZIONI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

- 1 Emanare norme chiare ed efficaci (nuove leggi o modifiche di quelle esistenti) che vietino la pratica di tenere i cani alla catena. In caso di deroghe, queste devono essere ben definite e con limiti temporali accuratamente specificati;
- 2 Formulare le leggi in modo tale da consentirne una rapida attuazione e un'efficace vigilanza sulla loro applicazione;
- 3 Definire chiaramente le autorità responsabili dell'attuazione e della vigilanza sulla loro applicazione, dotandole di poteri operativi;
- 4 Elaborare le leggi in modo tale da mettere in grado le autorità competenti di intervenire immediatamente per liberare gli animali in caso di violazioni, comminando delle multe ai trasgressori e, se necessario, prevedendo un'ideale sistemazione alternativa per gli animali;
- 5 Disciplinare la materia a livello nazionale invece che locale. Se ciò non è fattibile, disciplinarla a livello regionale invece che comunale/municipale. L'esistenza di più leggi a livello comunale/municipale non contribuisce a informare adeguatamente i cittadini e le forze dell'ordine, né a creare un contesto giuridico uniforme per un'efficace tutela dei cani;
- 6 Prevedere delle sanzioni efficaci (proporzionate e dissuasive), in quanto l'obiettivo primario deve essere quello di assicurare il rispetto della legge e, di conseguenza, il benessere dell'animale;

7 Promuovere campagne di sensibilizzazione del pubblico alle esigenze biologiche, etologiche e fisiologiche dei cani attraverso reti pubbliche, private o non lucrative. Tali campagne dovrebbero anche fornire informazioni sulle leggi esistenti e sulle loro motivazioni;

8 Promuovere l'adozione delle migliori prassi europee al fine di armonizzare le normative nazionali in base ai più alti **standard** di benessere animale.



ALCUNE NORMATIVE NEL DETTAGLIO LA LEGGE AUSTRIACA

Dott.ssa Regina Binder

La legge federale per il benessere degli animali¹ (qui appresso denominata per brevità LBA), pubblicata sulla Gazzetta federale n.118/2004 (successivamente modificata e pubblicata sulla Gazzetta federale I n. 86/2018), ha sostituito nel 2005 tutte le leggi in materia adottate dagli stati federati austriaci. Si tratta di una normativa relativamente moderna che riguarda, sotto certi aspetti, gli animali d'affezione e quelli selvatici e che può fungere da modello di normativa per il benessere degli animali (p.e. divieto di detenzione e utilizzo di animali selvatici nei circhi, divieto degli allevamenti di animali da pelliccia e divieto di tenere a catena i cani e gli animali selvatici; per ulteriori informazioni cf. Binder, 2012; Binder, 2015).

In linea generale, l'LBA si caratterizza per il riferimento alle conoscenze scientifiche riguardanti le esigenze specie-specifiche, fisiologiche e comportamentali, degli animali, ovvero riconosce le acquisizioni della scienza del benessere degli animali. Così, l'art. 13/2 (requisiti delle strutture per la detenzione degli animali) stabilisce che chiunque detenga animali "[...] deve assicurare che gli spazi disponibili, la libertà di movimento, le condizioni del terreno, le strutture nelle quali gli animali sono sistemati, gli arredi e le relative attrezzature, le condizioni ambientali, in particolare la luce e la temperatura, le modalità di custodia, le cure e l'alimentazione, nonché la possibilità di contatti sociali tenuto conto della specie, dell'età, del livello di sviluppo, adattamento degli animali siano rispondenti alle loro esigenze fisiologiche

¹ Versione on line in lingua tedesca: <http://www.vetmeduni.ac.at/tierschutzrecht/> (accesso il 30/07/2020)

ed etologiche". Il successivo comma 13/3 prevede che gli animali devono essere custoditi in modo tale da non interferire con le loro funzioni fisiche e il loro comportamento e da non sovraccaricare la loro capacità di adattamento. Conseguentemente e coerentemente con il quadro generale dell'LBA, non sono ammessi sistemi di custodia e gestione degli animali che causino agli stessi danni fisici o mentali (per esempio, disturbi comportamentali).²

Quindi, in conformità all'art. 16/1 dell'LBA, gli animali devono avere libertà di movimento: "*Non deve essere assolutamente limitata la libertà di movimento di un animale, causandogli inutilmente dolore, sofferenza, lesioni, disagio e un grave stato di ansia*". L'imposizione, per motivi ingiustificati, di misure restrittive della libertà di movimento degli animali costituisce una violazione della norma che vieta il maltrattamento degli animali (art. 5, (2),10.). L'art. 16/2 dell'LBA stabilisce che gli spazi disponibili per gli animali devono rispondere adeguatamente alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

Quanto alle disposizioni concernenti la pratica di tenere gli animali legati, occorre distinguere fra il divieto di tenere gli animali legati a titolo permanente e il divieto assoluto di questa pratica anche a titolo temporaneo. Ai sensi dell'art. 16/3 dell'LBA, è praticamente vietato tenere gli animali legati.³ Gli animali non domestici custoditi dall'uomo, salvo gli uccelli utilizzati per la falconeria, non devono mai essere tenuti legati, nemmeno temporaneamente (art. 16/6)

² È il caso tuttavia di rilevare che i requisiti minimi previsti in altre norme per i sistemi di detenzione di animali a scopo di allevamento non rientrano (pienamente) in questo schema generale.

³ In determinati casi, tuttavia, è consentito tenere permanentemente legate le mucche (art. 16/4, LBA).



Nel caso dei cani, l'art. 16/5 dell'LBA prescrive che "essi non devono in nessun caso, nemmeno temporaneamente, essere legati con una catena o mezzi analoghi".

È prevista tuttavia un'eccezione per i cani da slitta, i quali possono essere legati durante le sedute di addestramento e le corse.⁴ L'LBA chiarisce inoltre che, ovviamente, non è proibito tenere un cane al guinzaglio e assicurarlo a un punto fisso per giustificati motivi o davanti a edifici o altre strutture con divieto di accesso per i cani (per esempio, negozi di alimentari o ospedali): "In ogni caso, non si considerano tenuti alla catena o legati con mezzi analoghi i cani che vengano portati a passeggiare al guinzaglio o che siano legati nell'ambito di attività di addestramento consentite, in operazioni di soccorso in caso di catastrofi o utilizzati come cani poliziotto, cani dell'esercito, cani di servizio o di terapia, e i cani tenuti legati per brevi periodi di tempo davanti a luoghi o edifici in cui ne è vietato l'accesso" (art. 16/5, seconda frase, LBA).

Per i casi in cui gli animali vengono tenuti legati per motivi leciti e per breve tempo durante le attività quotidiane, né l'LBA, né altre norme prevedono limiti temporali; **tuttavia, stando alla giurisprudenza, tali periodi di tempo non devono superare i 20-30 minuti.**

⁴ Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Haltung von Wirbeltieren, die nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung fallen, über Wildtiere, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen und über Wildtierarten, deren Haltung aus Gründen des Tierschutzes verboten ist (2. Tierhaltungsverordnung), Gazzetta federale II n. 486/2004, successivamente modificata dalla Gazzetta federale II n. 68/2016, Allegato 1, art. 1, 1.8, versione in tedesco.

https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/vetrecht/2_Tierhaltungs-VO_14.11.2017/Anlage_1_-_S%C3%A4ugetiere.pdf (accesso il 30/7/20)

Sono previste altre norme specifiche in materia di cani (2.Tierhaltungsverordnung)⁵. Nell'allegato 1, parte 1, di quest'ultimo decreto vengono stabiliti i requisiti minimi per i sistemi leciti di "custodia e gestione" dei cani, in particolare quando questi siano tenuti all'aperto, al chiuso (per esempio, in case o appartamenti) o nei canili.⁶

È anche proibito tenere i cani permanentemente in un canile; in altri termini, al cane tenuto in canile deve essere garantita la possibilità di fare movimento al di fuori della struttura almeno una volta al giorno.⁷

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di violazione delle norme LBA, occorre distinguere due casi:

- ✓ per una violazione dei requisiti minimi di cui all'LBA o altre norme, è prevista una multa che va da € 3.750,00 la prima volta a € 7.500,00 per reiterazione o recidiva. In questo caso, non occorre dimostrare che l'uso della catena ha effetti negativi sul benessere del cane;
- ✓ se risulta evidente o accertato da un esperto che l'uso della catena ha causato dolore, sofferenza, un grave stato di ansia o lesioni al cane, si applica la sanzione prevista per il maltrattamento degli animali, che va da € 7.500,00 la prima volta a € 15.000,00 per reiterazione o recidiva.

Ulteriori letture:

Binder, R. (2012): A Large Step – But Still a Long

⁵ Cf. nota a piè pagina 4.

⁶ Lo spazio minimo di un canile deve essere di 15 m² escludendo lo spazio obbligatorio per la casetta; se, nello stesso canile, sono tenuti più cani adulti, lo spazio deve essere di 5 m² per ciascun cane.

⁷ La durata minima non è definita, ma altre norme specificano che devono essere tenute in considerazione le esigenze individuali del cane (determinate dall'età, dalle sue condizioni, da fattori legati alla razza, ecc.).

Way to Go. Austrian Animal Welfare Legislation: An Overview, Michigan State University College of Law: Journal of Animal & Natural Resource Law Vol. VIII, 91-119.

Binder, R. (2015): Animal Welfare Regulation: Shortcomings, Requirements, Perspectives. The Case for Regulating the Human – Animal Relationship. In: A. Peters, S. Stucki, L. Boscardin (eds.): Animal Law: Reform or Revolution? Zürich, Basel, Genf: Schulthess Juristische Medien, pp. 67-86.

LA NORMATIVA SVEDESE

Dott. Alexandre Barchiesi

Quadro normativo del benessere degli animali in Svezia.

Il quadro normativo in fatto di benessere degli animali in Svezia è costituito dall'*Animal Welfare Act*, varato dal Parlamento nel 2018⁸, e dall'*Animal Welfare Ordinance*⁹, emanato dal Governo, che autorizza il Consiglio Svedese dell'Agricoltura di definire dei regolamenti in materia.

In base a quest'ultima Ordinanza, il Consiglio Svedese dell'Agricoltura ha emanato un nuovo Regolamento (e raccomandazioni generali) relativo alla custodia di cani e gatti (SJVFS 2020:8), entrato in vigore il 15 giugno 2020.

Norme generali riguardanti cani e gatti tenuti alla catena o legati con altri mezzi restrittivi della loro libertà di movimento
A seguito di consultazioni avviate con varie parti

⁸ Animal Welfare Act (2018:1192): <https://www.government.se/information-material/2020/03/animal-welfare-act-20181192/>

⁹ Animal Welfare Ordinance (2019:66): <https://www.government.se/information-material/2020/03/animal-welfare-ordinance-201966/>

interessate della società civile e con esperti del mondo scientifico. Il Regolamento e le raccomandazioni del 2020 (SJVFS 2020:8) hanno introdotto delle norme più dettagliate riguardo alla detenzione di cani e gatti.


✓ **In base a tale Regolamento, cani e gatti devono essere tenuti sciolti e dunque non legati.**

✓ **Questa è la norma generale. Inoltre, se cani e gatti devono essere custoditi in spazi chiusi, ciò deve avvenire in casi particolari e rispettando le dimensioni minime previste dalla legge.**

✓ Tenere i cani legati o limitare altrimenti la loro libertà di movimento è consentito soltanto a titolo temporaneo nei seguenti casi:

1 Cani e gatti **possono essere temporaneamente tenuti legati sotto vigilanza continua**, chiusi in spazi che non rispettano le dimensioni minime (di cui al Capitolo 10, artt. 4-9, del Regolamento), o essere oggetto di altre misure restrittive accettabili **per un periodo di tempo sufficiente per svolgere gli interventi necessari**. L'espressione **"interventi necessari"** definisce lo svolgimento di attività di sorveglianza, cura o trattamento di un animale, nonché di addestramento dello stesso al fine di abituarlo a detti interventi, alla pulizia degli spazi in cui viene sistemato o ad altre attività svolte per giustificati motivi.

2 A condizione che vengano tenuti sciolti, cani e gatti possono essere sistemati temporaneamente, in spazi che non rispondono alle dimensioni minime di cui al Capitolo 10, artt. 4-9, del Regolamento, in casi specifici, quali: trasporto e pernottamento durante i trasferimenti; stazionamento in aree dove è vietato l'accesso degli animali da compagnia; o nell'ambito di altre attività legate



all'utilizzo degli animali (per esempio, cani da slitta, cani antidroga, cani negli ospedali, ecc.) o attività di insegnamento o addestramento rivolte agli stessi.

Norme specifiche sui cani alla catena

I cani possono essere tenuti temporaneamente alla catena:

- 1** quando devono essere messi a riposo per un breve periodo di tempo e all'esterno;
- 2** nell'ambito di gare, attività di caccia o altre attività nelle quali è utilizzato l'animale;
- 3** per il riposo o il pernottamento durante i trasferimenti;
- 4** per lo stazionamento presso aree con divieto di accesso per i cani.

La catena di cui al primo comma (1 – 4) non deve presentare rischi di lesioni all'animale ed essere utilizzata in modo tale da non impedire allo stesso di accucciarsi comodamente e di mantenere in equilibrio la sua temperatura corporea. Il cane deve potersi accucciare in modo naturale e avere accesso a una cuccia (o a un giaciglio) asciutta, pulita e morbida.

L'espressione **temporaneamente** si riferisce a pratiche consolidate e si configura come un'eccezione alla regola generale (cioè che l'animale deve essere tenuto sciolto) dovuta alla necessità di svolgere una determinata attività durante un periodo di tempo limitato. Non è pertanto possibile indicare dei limiti di tempo specifici in termini di minuti o ore per l'applicazione di misure restrittive temporanee.

La limitazione temporanea della libertà di movimento dell'animale può variare a seconda dell'attività da svolgere (che dovrebbe rientrare nei casi prescritti dal Regolamento) e dell'eventuale parere del veterinario.

L'uso della catena o di una corda è definito nel Regolamento come un mezzo per limitare il movimento di un animale, rendendogli impossibile lo spostamento a una distanza superiore a quella della lunghezza della catena o della corda. Addestrare un animale all'uso del guinzaglio non è considerato come uso della catena; anzi, mettere e togliere il guinzaglio a un cane è parte integrante del benessere dell'animale, soddisfacendo la sua esigenza di movimento e di passeggiata.

Mezzi per legare un cane e requisiti per i cani tenuti legati

Il Regolamento svedese (SJVFS 2020:8) prevede che la cuccia o il giaciglio del cane debba assicurare il comfort dell'animale, nonché la possibilità per lo stesso di accucciarsi in una posizione naturale e mantenere in equilibrio la sua temperatura corporea. Questa regola generale si applica a tutte le situazioni: cani tenuti nella propria casetta, in un box interno o temporaneamente legati all'esterno.

Controlli ufficiali sul benessere degli animali in Svezia

Le autorità di controllo competenti sono i consigli amministrativi di contea (**County Administrative Boards - CAB**), che vigilano sull'attuazione della normativa sul benessere degli animali attraverso ispezioni e, ove necessario, emanano ingiunzioni e divieti.

Per esempio, i CAB possono fare delle raccomandazioni generali al custode del cane o emanare ingiunzioni invitando l'interessato a mettere in atto gli interventi necessari per rimediare a un'infrazione. Tali provvedimenti possono accompagnarsi a una multa che il custode dell'animale dovrà pagare se non si atterrà alle prescrizioni delle autorità. Per i casi più gravi o reiterazione di condotte incompatibili con il benessere degli animali, i CAB possono adottare ulteriori provvedimenti, p.e. prendere in carico l'animale o vietare a una persona di tenere un animale. Condotte incompatibili con il benessere degli animali possono essere anche portate in giudizio, se si

sospetta una violazione della legge sul benessere degli animali o delle norme del codice penale in materia di maltrattamento degli animali. Questi reati possono essere puniti con un'ammenda o con la reclusione fino a due anni. L'entità dell'ammenda è stabilita dal tribunale ed è variabile caso per caso.

LE NORMATIVE REGIONALI IN ITALIA: TRA MODELLI POSITIVI E RETAGGI DEL PASSATO

Dott.ssa Gaia Angelini e Dott. Alessandro Fazzi


La disciplina normativa sulla fattispecie 'cane a catena o cane legato con una corda ad un punto fisso', in Italia, è regolamentata a livello regionale (e provinciale per le Province Autonome di Trento e Bolzano). Una simile disciplina prevede 17 normative su 20 enti territoriali, in quanto Liguria e Sicilia e Basilicata non hanno adottato alcuna norma in materia.

Nella maggior parte delle altre Regioni, le norme relative sono desuete o formulate in modo vago e inefficace, così da comprometterne l'applicabilità e, dunque, la tutela del cane. Particolarmente avanzate risultano le norme vigenti nelle Regioni Umbria e Campania, le quali vietano la detenzione del cane a catena. Un gruppo di altre cinque Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Abruzzo) ha invece introdotto un divieto generale accompagnato, tuttavia, da alcune deroghe, che appaiono poco circostanziate nella formulazione e nella temporalità. Il sistema sanzionatorio ha natura amministrativa (sanzione pecuniaria) e varia da Regione a Regione e, a eccezione di quelle sopra ricordate, non è stato aggiornato e non risulta proporzionato all'offesa né dissuasivo. Inoltre, la Campania, pur avendo recentemente introdotto

le sopra citate norme, dall'impianto sicuramente moderno, deve ancora adottare il relativo sistema sanzionatorio. Dunque, a parte poche eccezioni, le vigenti norme regionali (o l'assenza di esse nel caso di Basilicata, Liguria e Sicilia) non assicurano il rispetto del benessere e dell'etologia del cane secondo i dettami della scienza moderna, in quanto permettono la detenzione a catena senza limiti di tempo o con limiti di tempo esageratamente prolungati (fino a 12 ore al giorno), caratteristica che finisce per inficiarne l'applicazione e limitare la possibilità di controlli e sanzioni.

Da un punto di vista delle norme nazionali, appare utile ricordare:

- ✓ L'Accordo Stato-Regioni sul "Benessere animale e pet-therapy" del 2003, il quale, al proprio art. 2 (Responsabilità e doveri del detentore), impegnava le Regioni e le Province Autonome a stabilire norme che prevedano la responsabilità, per chiunque conviva o si occupi di un cane, di "assicurarli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico" e di "consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico". Anche se la detenzione a catena non è direttamente citata, simili principi risultano difficilmente riconciliabili con una detenzione a catena, soprattutto se continuativa;
- ✓ Il codice penale italiano prevede, inoltre, due reati che risultano particolarmente rilevanti rispetto alla detenzione di un cane a catena. In particolare, si tratta dei reati previsti e puniti dall'art. 544 ter e 727 c.p. Quest'ultimo, al proprio comma 2, punisce chiunque detenga "animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"; l'art. 544 ter c.p., comma 1, invece, "punisce chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue



caratteristiche etologiche". Entrambi tali articoli risultano applicabili, in specifiche condizioni, alla detenzione di cani a catena;

- ✓ Nello specifico, la Corte di Cassazione si è espressa più di una volta sull'applicabilità di tali previsioni alla detenzione di cani a catena, quale elemento che può determinare l'integrazione dei relativi reati. Giova qui ricordare che, ai sensi del sistema giudiziario italiano, tali sentenze non creano precedente giurisprudenziale – dunque, simili orientamenti, per quanto risalenti, potrebbero essere un domani modificati dalla Corte di Cassazione. Rispetto alla detenzione incompatibile (art. 727 c.p., comma 2), la Terza Sezione Penale, con la sentenza 31 gennaio 2018, n. 38600, ha confermato la risalente giurisprudenza che ritiene integrato tale reato laddove il cane sia tenuto a catena, senza riparo, cibo e acqua. Per quanto concerne il maltrattamento (art. 544 ter c.p.), di nuovo la Terza Sezione Penale, con la sentenza 16 gennaio 2018, n. 8036, condannava un uomo che teneva un cane legato a catena, in condizioni igieniche precarie, senza acqua, cibo o riparo, tanto che l'animale soffriva di estrema malnutrizione e risultava incapace di camminare o nutrirsi. Dunque, sebbene la mera detenzione a catena del cane potrebbe non essere sufficiente per una sentenza di condanna, essa può costituire uno degli elementi idonei a concorrere all'integrazione del reato di maltrattamento o di detenzione incompatibile.

Conclusioni

Si raccomanda una rapida revisione delle normative regionali esistenti sulla base dei modelli di Umbria e Campania, oppure sul modello di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia – con l'adozione di relativi sistemi sanzionatori. Tuttavia, si segnala che le norme approvate da questo secondo blocco di cinque Regioni prevedono delle deroghe, che

andrebbero meglio circostanziate: le stesse sono previste per motivi veterinari e per motivi di sicurezza (non meglio dettagliati), tuttavia la temporalità di tale misure andrebbe specificata, fissando un massimale a non oltre le 3 ore ogni 24 ore (allineandole, così, alla normativa austriaca del 2018, che abbiamo scelto quale miglior modello per efficacia e rispetto dell'etologia degli animali). Non si rilevano ostacoli all'introduzione di norme nazionali che armonizzino la materia su tutto il territorio italiano, purché tali norme siano emanate mirando alla maggior tutela e, dunque, all'introduzione di una legge che si basi sui modelli raccomandati tra quelli analizzati in questo rapporto.

PROSPETTIVA ETOLOGICA

Ristrettezze esistenziali, dolore, sofferenza e angoscia canina: una prospettiva etologica sul malessere dei Vertebrati

Prof. Enrico Alleva

La storia e l'evoluzione forse anche primigenia dell'umanità si è forgiata, forse con un ruolo oggi considerato rilevante, con quella sinergica e potenziante della comunità dei lupi addomesticati. Con capacità olfattive che rappresentavano una utilissima protesi sensoriale, con la capacità di scovare e riportare prede (anche prodotti vegetali), con la loro pacata ma robusta aggressività intraspecifica: che ne fece anche strumenti di guardianaggio, dissuasione dai furti, a lungo anche di guerra.

C'è un immediato e perdurante utilitarismo, nel mantenere legato un cane. Se ne limitano i movimenti, dunque qualche potenziale "danno", se ne evita la fuga o comunque l'eccessivo allontanamento, non di rado se ne rende più agevole una spiccia, frettolosa, inetica, gestione quotidiana.

Ma è soprattutto nel potenziamento di alcune caratteristiche di "incattivimento" che dell'accorciato legame "alla catena" si è fatto e purtroppo ancora si fa un uso bastardo e del tutto immorale. Lo stress notoriamente crea irritazione, irritabilità, sconquassa i naturali meccanismi di scatenamento di "rabbie" energetiche interne. La mente animale, in particolare quella del mammifero, ha selezionato nel tempo (cause evolutive remote) atti naturali di risposta allo stress, incanalandoli nell'ambito di un ridotto dispendio energetico, di una congruenza con il contesto che genera lo stress, e con prestazioni di risposta (**coping**) tali da risolvere lo squilibrio dell'individuo stressato, secondo un plastico e regolarmente efficiente principio di omeostasi¹⁰ neurofisiologica.

Lo stress, nella sua percezione interna, dipende dalla propria **natura** (ed essere bloccato e ridotto nei movimenti spontanei rappresenta uno stress potente e orribilmente sofisticato), dalla **intensità** e soprattutto dalla **durata**. Stress innaturali, come essere legato per molto lunghi e ripetuti periodi e impedito nei liberi movimenti esplorativi e di **patrolling** (pattugliamento) del territorio abituale e del proprio **home range**, rende il soggetto frustrato e soprattutto ne innesca un livello crescente di irritabilità (**arousal**).

¹⁰ Omeostasi: in biologia, l'attitudine propria degli organismi viventi, siano essi cellule, individui singoli o comunità, a mantenere in stato di equilibrio le proprie caratteristiche al variare delle condizioni esterne: essendo il vivente un sistema aperto, il mantenimento delle condizioni interne è effettuato da meccanismi automatici (dispositivi omeostatici) che regolano il flusso continuo di materiali ed energia attraverso il sistema stesso: ne è un esempio la capacità, propria dei mammiferi e degli uccelli, di mantenere la temperatura corporea ottimale al variare della temperatura esterna e della quantità di calore prodotto nei processi del metabolismo (omeotermia). Il concetto è stato esteso, nell'ambito della cibernetica, a sistemi di qualunque natura che siano in grado di autoregolarsi (omeostati) (Enciclopedia Treccani).

Esso risponderà in maniera turbolenta, a suo modo irrazionale, sfrenata, innaturale nel senso più pieno del termine, a qualsiasi stimolo gli venga presentato. Abbaierà insistentemente contro qualsiasi elemento in movimento, e lo farà molto a lungo e in maniera persistente. Incamererà ed esprimerà soprattutto una dose di aggressività intraspecifica (dunque sarà cane vittorioso nei combattimenti tra cani, o, come una triste storiografia recita, tra cani e tori, cani e orsi ecc.), ma soprattutto interspecifica, sarà dunque cane temibile per qualsiasi essere umano lo approcci, soprattutto se aizzato da un padrone/proprietario accortamente malintenzionato.

Il cane mantenuto a lungo alla catena è un essere che soffre, che soffre molto perché ne sono violati alcuni principi base delle sue regolazioni etologiche naturali: ma soprattutto è un individuo che catapulterà sfrenate energie **ad usum** di chi lo ha così crudelmente sottoposto a una raffinata e storicamente consolidata tortura.

Da qualche anno etologi, medici veterinari, ingegneri e biofisici utilizzano raffinati strumenti, tali da misurare forza, intensità, direzione, e altri parametri, nel caso di guinzagli per cani o briglie per cavalli e altri animali da soma (cammelli, dromedari...). Queste informazioni ergometriche stanno rivelando insospettiti legami, cognitivi ma anche e soprattutto affettivi, tra conduttore umano e condotto animale. Il dolore, la sofferenza e l'angoscia provocata da un legame invece mirato a incattivire l'animale rendendolo innaturalmente iper-reattivo potranno forse essere valutati con molta maggiore esattezza. È augurabile che una saggia giurisprudenza sappia trarre profitto da queste novità tecnologiche come dai recenti progressi delle scienze etologiche e zoo-antropologiche.

PROSPETTIVA VETERINARIA

Considerazioni su aspetti di salute e benessere dei cani tenuti legati

Dott.ssa Heather Rally

Il cane domestico è il risultato di molti millenni di allevamento selettivo. Conseguentemente, esso si differenzia, dal punto di vista genetico e comportamentale, dal suo parente selvatico più prossimo, il lupo grigio (*Canis lupus*^{11,12}).

Infatti, esistono attualmente oltre 400 razze di cane domestico, ciascuna delle quali presenta particolari caratteristiche comportamentali, fisiologiche e morfologiche¹³. Tuttavia, nonostante le differenze, i cani domestici, così come i loro cugini selvatici, sono animali "da branco" estremamente sociali, anche se quest'ultima definizione ha subito nel tempo un'evoluzione. Attraverso l'allevamento selettivo, infatti, l'uomo ha modificato numerose caratteristiche sociali del lupo, fra le quali le emozioni, il comportamento agonistico e affiliativo, nonché la comunicazione sociale,¹⁴ trasformando lentamente

11 Driscoll, C. A., Macdonald, D. W., & O'Brien, S. J. (2009). From wild animals to domestic pets, an evolutionary view of domestication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(Supplement_1), 9971-9978. doi:10.1073/pnas.0901586106

12 Freedman, A. H., Gronau, I., Schweizer, R. M., Vecchyo, D. O., Han, E., Silva, P. M., . . . Novembre, J. (2014). Genome Sequencing Highlights the Dynamic Early History of Dogs. *PLoS Genetics*, 10(1). doi:10.1371/journal.pgen.1004016

13 Akey, J. M., Ruhe, A. L., Akey, D. T., Wong, A. K., Connelly, C. F., Madeoy, J., . . . Neff, M. W. (2010). Tracking footprints of artificial selection in the dog genome. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(3), 1160-1165. doi:10.1073/pnas.0909918107

14 Supra note 1. Driscoll et al., 2009.

questo animale nel "migliore amico dell'uomo". A mano a mano che abbiamo approfondito le nostre conoscenze in fatto di psicologia e comportamento del cane, abbiamo cominciato a capire come questo animale sia particolarmente in grado di entrare in sintonia con l'uomo e possa crescere sviluppando forti legami con il suo proprietario o con chi se ne prende cura.^{15,16} Dunque, un cane dipende direttamente da chi lo accudisce, non soltanto per il soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali, ma anche per altri aspetti: benessere sociale ed emotivo, sicurezza, protezione, compagnia, gioia, gioco e possibilità di svolgere esercizio fisico.

Nonostante ciò, anche i paesi più avanzati al mondo non vietano pratiche disumane, come quella di tenerli continuamente legati con una catena, una corda o rinchiusi in gabbie all'aperto, negando a questi sensibili animali gregari il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, come la libertà di movimento e l'interazione sociale.

In tutto il mondo, i cani sono spesso costretti a passare tutta la loro esistenza legati con una catena, una corda o mezzi simili a un palo o altro punto fisso, su un ristretto pezzo di terra, spesso brullo, senza quantità sufficienti di acqua e cibo, e privo di ripari o arricchimenti ambientali di qualunque tipo. Anche quando queste ultime esigenze vengono soddisfatte, i cani rimangono frequentemente impigliati alla catena o alla corda, che ne limita le possibilità di movimento e rende impossibile prestargli soccorso. Sono cani che vivono in uno stato di incuria e che hanno scarse interazioni fisiche o affettive con coloro che se ne occupano. Anzi, ai cani alla catena è spesso negata ogni forma di compagnia, sia da parte dell'uomo, sia

15 Hare, B., & Tomasello, M. (2005). Human-like social skills in dogs? *Trends in Cognitive Sciences*, 9(9), 439-444. doi:10.1016/j.tics.2005.07.003

16 Udell, M. A., & Wynne, C. D. (2008). A Review Of Domestic Dogs' (Canis Familiaris) Human-Like Behaviors: Or Why Behavior Analysts Should Stop Worrying And Love Their Dogs. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 89(2), 247-261. doi:10.1901/jeab.2008.89-247



da parte dei loro simili. Di conseguenza, questi cani vivono in uno stato prolungato di isolamento sociale e deprivazione, che sono ampiamente riconosciuti come fattori di stress e di mancato benessere nelle specie sociali.^{17,18}

Per un cane, essere trattenuto da una catena o una corda è una situazione di grande stress e vulnerabilità. Tenerlo alla catena significa privarlo della fondamentale libertà di movimento e della capacità di esprimere comportamenti normali, come mettersi al riparo da una minaccia reale o presunta. Un cane alla catena è profondamente consapevole della sua incapacità di muoversi liberamente o sfuggire a un pericolo. È dimostrato che la limitazione spaziale e l'isolamento sociale dei cani costantemente tenuti alla catena o rinchiusi in gabbia provocano danni alla salute fisiologica e psicologica degli stessi. I cani utilizzati nei laboratori di ricerca, tormentati e tenuti intenzionalmente in ambienti privi di stimoli, sviluppano sintomi da stress cronico dovuto alla deprivazione sociale e spaziale. Gli studi al riguardo evidenziano come la permanenza protratta in ambienti angusti con deprivazione sociale abbia incidenze negative sul benessere a lungo termine dei cani, compromettendone anche la capacità di condurre una vita normale.^{19,20}

17 Gilles, Y.D. & Polston, E.K. (2017). Effects of social deprivation on social and depressive-like behaviors and the numbers of oxytocin expressing neurons in rats. *Behav. Brain Res.* 328: 28-38. doi: 10.1016/j.bbr.2017.03.036

18 McMillan, F.D., Duffy, D.L., & Serpell, J.A. (2011). Mental health of dogs formerly used as 'breeding stock' in commercial breeding establishments. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 135(1-2): 86-94. doi:10.1016/j.applanim.2011.09.006

19 Beerda, B., Schilder, M. B., Hooff, J. A., Vries, H. W., & Mol, J.A. (1999). Chronic Stress in Dogs Subjected to Social and Spatial Restriction. I. Behavioral Responses. *Physiology & Behavior*, 66(2), 233-242. doi:10.1016/S0031-9384(98)00289-3

20 Beerda, B., Schilder, M. B., Bernadina, W., Hooff, J. A., Vries, H. W., & Mol, J. A. (1999). Chronic Stress in Dogs Subjected to Social and Spatial Restriction. II. Hormonal and Immunological Responses. *Physiology & Behavior*, 66(2), 243-254. doi:10.1016/S0031-9384(98)00290-x

La privazione ambientale e sociale dovuta alla pratica di tenere i cani costantemente alla catena ne determina comportamenti anomali, ripetitivi e senza alcuno scopo apparente, denominati stereotipie. Questi comportamenti stereotipati sono legati a una diminuzione del benessere dell'animale.²¹ Coerentemente con quanto sopra, studi in campo hanno rivelato che i cani tenuti alla catena mostrano una molteplicità di comportamenti stereotipati (per esempio, andare avanti e indietro freneticamente o girare in tondo su se stessi compulsivamente) e diventano più facilmente iper-reattivi, manifestando spesso atteggiamenti maniacali. Infatti, il confinamento cronico in un ambiente privo di stimoli, dove gli animali non possono esprimere comportamenti normali, provoca danni cerebrali diretti.²² Perciò, i cani costantemente tenuti alla catena o altrimenti confinati sono soggetti a depressione, ansia e disfunzioni cerebrali, specialmente quando subiscono sofferenze, traumi o stress ripetuti e senza possibilità di scampo.^{23,24,25}

21 Mason, G.J. & Latham, N.R.. (2004). Can't stop, won't stop: is stereotypy a reliable indicator of animal welfare. *Universities Federation for Animal Welfare*. 13: S57-69.

22 Jacobs, B. (2020, September 24). The neural cruelty of captivity: Keeping large mammals in zoos and aquariums damages their brains. Retrieved November 16, 2020, from <https://theconversation.com/the-neural-cruelty-of-captivity-keeping-large-mammals-in-zoos-and-aquariums-damages-their-brains-142240>

23 Song, L., Che, W., Min-Wei, W., Murakami, Y., & Matsumoto, K. (2006). Impairment of the spatial learning and memory induced by learned helplessness and chronic mild stress. *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, 83(2), 186-193. doi:10.1016/j.pbb.2006.01.004

24 Overmier JB & Seligman ME (1967). Effects of inescapable shock upon subsequent escape, avoidance responding. *J Comp Physiol Psychol*. 63(1): 28-33. doi: <https://doi.org/10.1037/h0024166>.

25 Seligman ME & Maier SF. (1967). Failure to escape traumatic shock. *J Exp Psychol* 1967; 74(1): 1-9. doi: <https://doi.org/10.1037/h0024514>.

Non c'è quindi da meravigliarsi se, in base agli studi di cui sopra, i cani affetti da stress cronico a seguito di restrizioni sociali o spaziali reagiscono spesso alle nuove esperienze con un maggior grado di paura, aggressività e incertezza.²⁶ Ciò avvalorava l'osservazione che i cani alla catena hanno maggiori probabilità di reagire in modo aggressivo e mostrano maggiori segni di intensa paura, difensività e territorialità. L'Associazione di Medicina Veterinaria Americana (AVMA) condivide questa osservazione, affermando che i detentori dei cani non dovrebbero "mai legarli alla catena, in quanto ciò può contribuire a un atteggiamento aggressivo"²⁷ Analogamente, il Dipartimento della Giustizia statunitense ha lanciato un avvertimento alle proprie forze dell'ordine: "i cani in stato di isolamento, che non hanno avuto interazioni positive e regolari con l'uomo possono manifestare incertezza, paura o aggressività quando incontrano persone o altri animali... I cani lasciati soli in un dato luogo possono vedere un estraneo come una minaccia, soprattutto quando sono legati e quindi nell'impossibilità di mettersi in salvo."²⁸ Infatti, da uno studio del 1994, al quale hanno contribuito due medici del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) degli USA, si evince che i cani alla catena hanno probabilità 2,8 volte maggiori di mordere rispetto a quelli non tenuti alla catena.²⁹

26 Supra note 9. (Beerda et al., 1999).

27 Veterinarians team up with plastic surgeons for dog bite prevention week. (2003, May 15). American Veterinary Medical Association. Retrieved November 10, 2020, from <https://www.avma.org/javma-news/2003-05-15/veterinarians-team-plastic-sur-geons-dog-bite-prevention-week-may-15-2003>

28 Bathurst, C., Cleary, D., Delise, K., VanKavage, L., & Rushing, P. (2011). The problem of dog-related incidents and encounters. Washington, DC: COPS, Community Oriented Policing Services, U.S. Department of Justice

29 Sacks, J.J., Sinclair, L., Gilchrist, J. Golab, G., Lockwood, R. (2000). Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States between 1979 and 1998. *JAVMA*. Vol 217(6): 836-840. doi: 10.2460/javma.2000.217.836.

Purtroppo, in soli quattro anni (dal 2003 al 2007), almeno 175 bambini sono stati uccisi o gravemente feriti da parte di cani tenuti alla catena negli USA.³⁰ Anche se è più probabile che vengano tenuti alla catena i cani aggressivi, l'uso costante della catena può, con l'andar del tempo, trasformare un cane mite e amichevole in un animale aggressivo, esacerbandone sicuramente le eventuali tendenze all'aggressività preesistenti a causa delle minori opportunità di instaurare una sana socializzazione e l'incremento della frustrazione e dell'atteggiamento difensivo.³¹

Appare evidente che la pratica della catena è di per sé pericolosa e dannosa.

Tuttavia, i dati raccolti sul territorio dal **Community Animal Project** della PETA - un gruppo operativo che svolge attività di salvataggio e recupero di cani alla catena nelle zone rurali della Virginia e della Carolina del Nord - confermano che i cani alla catena hanno anche maggiori probabilità di subire tantissime altre forme di maltrattamento e negligenza: mancato soddisfacimento delle loro esigenze biologiche essenziali (cibo, acqua, igiene e riparo dalle intemperie), assenza di cure veterinarie (per esempio, prevenzione e cura di parassitosi, lesioni e malattie alle quali sono particolarmente esposti).

Tenere un cane costantemente alla catena significa tenerlo "lontano dagli occhi, lontano dal cuore", una situazione in cui i bisogni fondamentali del cane vengono addirittura dimenticati e che sfocia nella sofferenza e nella morte dello stesso. Nel 2019, a Rock Hill, nella Carolina del Sud, un uomo ha legato due cani a un albero e li ha abbandonati. I cani sono stati ritrovati morti, attorcigliati all'albero senza

30 United States, New Mexico Department of Public Safety, Consumer and Public Affairs Committee. (2008, January 10). Retrieved November 12, 2020, from https://apnm.org/wp-content/uploads/2016/07/Final_DPS_Tethering_Study.pdf

31 Lockwood, R. (2016). Ethology, ecology, and epidemiology of canine aggression. In *The domestic dog: Its evolution, behavior and interactions with people* (pp. 160-181). Cambridge: Cambridge University Press



possibilità di scampo e lasciati senza cibo o acqua.³² Sono frequenti anche le lesioni dirette dovute all'uso della catena, in quanto i cani possono facilmente restarvi impigliati o rischiare lo strangolamento. Il Dipartimento dell'Agricoltura statunitense ha affermato (Registro federale del 2 luglio 1996): "La nostra esperienza nell'attuazione e nella vigilanza sulla corretta applicazione della legge sul benessere degli animali (**Animal Welfare Act**) ci porta a concludere che il confinamento continuo dei cani attraverso l'uso di catene o mezzi simili costituisce un trattamento disumano... Una catena o una corda può rimanere impigliata o agganciata al riparo dell'animale, limitandone ulteriormente i movimenti e provocandogli lesioni."³³

Il collare, in particolare, può provocare gravi danni a un cane tenuto alla catena: dolorose escoriazioni, abrasioni, traumi al collo e ferite che possono penetrare dentro la pelle. Nel 2014, operatori della PETA hanno osservato un caso scioccante: una cagna molto magra (incrocio fra Labrador nero e Pit Bull) è stata trovata rannicchiata in una casetta di fortuna sul retro di una casa in Virginia. La cagna era legata con una catena che si era talmente attorcigliata da non consentirle di spostarsi di oltre mezzo metro. Il collare si era inglobato nel collo, lasciando un'enorme ferita aperta, sanguinante e infetta, profonda 3,81 cm, che sfiorava di pochi millimetri la giugulare e la trachea.³⁴ Ci sono stati casi di cani tenuti alla catena che sono morti soffocati dopo essere rimasti impigliati o aver cercato di mettersi in salvo saltando al di là

32 Man wanted after dogs chained to tree starved to death in Rock Hill turns self in. (2019, October 24). WBTv On Your Side. Retrieved November 16, 2020, from <https://www.wbtv.com/2019/10/24/police-find-dead-dogs-chained-tree-caged-with-no-food-rock-hill/>

33 Humane Treatment of Dogs and Cats: Tethering and Temperature Requirements. 61 Fed. Reg. 34386 - 34389 (July 2, 1996). (9 CFR Parts 1 and 3)

34 O'Connor, J. (2014) Rest in Peace, Peaches—Your Abusers Are Behind Bars (Graphic). People for the Ethical Treatment of Animals. Accessed November 16, 2020: <https://www.peta.org/blog/rest-peace-peaches-abusers-behind-bars-graphic/>

di recinzioni o altre barriere. Nel luglio del 2020, un cane (altro incrocio di Pit Bull), lasciato senza cibo per tre giorni, è stato trovato impiccato alla catena con la quale era stato legato e che si era attorcigliata. Un dipendente della Comcast che stava lavorando nel quartiere aveva cercato di aiutarlo ma il cane, spaventato, lo aveva morso. Il cane è deceduto prima che potessero intervenire in soccorso le autorità.³⁵

Inverni gelidi ed estati torride possono condannare i cani alla catena a una vita di sofferenze e a una misera fine. Ogni anno, gli operatori della PETA consegnano centinaia di cassette destinate ai cani tenuti alla catena sul retro delle abitazioni, cani che spesso non hanno alcun riparo dal freddo notturno invernale o che possono contare soltanto su bidoni della spazzatura o altri contenitori in plastica rovesciati. Vi è un numero incalcolabile di cani che sono morti per congelamento durante le ondate di freddo o per colpi di calore durante le torride giornate estive. Nel 2018, nella zona rurale della Carolina del Nord, una Labrador di due anni, chiamata Molly, è deceduta per un colpo di calore mentre era legata all'aperto durante un'ondata di caldo. Gli operatori della PETA hanno trovato i resti della cagna dentro una buca, che la stessa aveva apparentemente scavato nel terreno nel tentativo disperato di mettersi in salvo dal caldo. Questa fatalità, come tante altre, è stata causata da un protratto stato di incuria che gli operatori avevano potuto rilevare nel corso di numerose visite effettuate l'anno prima. Quasi a ogni visita, Molly e gli altri cani presenti nella proprietà erano stati trovati senza cibo o acqua e, spesso, talmente aggrovigliati alle loro catene o corde da non potersi spostare che di qualche centimetro.

35 Goodman, C. (2020, July 15). Family of three arrested af ter dog found hanging from wire cable. Houston Chronicle. Retrieved November 16, 2020, from <https://www.houstonchronicle.com/neighborhood/katy/news/article/Family-of-three-arrest-ed-after-dog-found-hanging-15410044.php>

Anche le malattie sono comuni fra i cani tenuti alla catena, i cui disturbi passano perlopiù inosservati o rimangono senza cure a causa della negligenza o dell'assenza dei loro custodi, con conseguenti dolori e sofferenze prolungati e ingiustificati. Anche i parassiti, interni e esterni, vivono a spese di questi animali in tutti i periodi dell'anno. D'estate, le infestazioni da pulci e zecche, trasportate dalle mosche, sono particolarmente gravi fra i cani alla catena, che non possono sfuggirvi. I cani tenuti costantemente alla catena, il cui sistema immunitario è probabilmente già indebolito per stress eccessivo o cronico, sono più esposti a gravi parassitosi. Sebbene tutte queste patologie possano essere curate e facilmente prevenute, gli operatori della PETA hanno trovato molti cani alla catena talmente anemici e indeboliti dalle infestazioni di pulci da necessitare l'eutanasia al fine di alleviare le loro sofferenze.

I cani tenuti alla catena all'aperto, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, senza barriere o ripari corrono anche un maggiore rischio di essere aggrediti da animali selvatici o cani randagi. Nel 2019, due cani randagi che si aggiravano in un quartiere della Virginia hanno attaccato un Chiweenie (incrocio di Chihuahua e Bassotto) chiamato Tip, che era stato legato alla catena dal suo padrone nel portico della sua abitazione. Il cane è deceduto prima che il padrone potesse portarlo presso un servizio veterinario di emergenza.³⁶ Un altro cane è stato ferito durante un attacco da parte di un coyote nei pressi di Muncie (Indiana) nel febbraio del 2005. Aggressioni di questo genere mettono in evidenza anche un altro rischio di letalità per i cani alla catena: la rabbia e altre malattie infettive e zoonotiche. I cani tenuti alla catena all'aperto sono particolarmente esposti agli agenti patogeni trasportati dagli insetti e da altre classi di animali selvatici, come nel caso della

36 Taylor, L., & Coleman, T. (2019, June 23). Loose dogs kill Chiweenie in front of Altavista home. ABC13 News. Retrieved November 16, 2020, from <https://wset.com/news/local/loosedogs-kill-chiweenie-in-front-of-altavista-home>

filariosi cardiopolmonare, della malattia di Lyme, dell'Ehrlichiosi, della rabbia e della peste.³⁷ Questi agenti patogeni creano un ambiente pericoloso per la salute e la sicurezza sia dell'uomo, sia dell'animale.

L'aspetto forse più sconvolgente di questa realtà è il frequente verificarsi di raccapriccianti episodi di sevizie nei confronti dei cani tenuti alla catena da parte di persone violente e mentalmente disturbate. Nel 2014, una famiglia del Michigan che tornava a casa ha trovato il suo cane Max, un incrocio di Labrador di 4 anni, morto nel fango mentre era ancora legato alla catena sul retro della casa. Il cane era deceduto dopo essere stato crudelmente picchiato e pugnalato allo stomaco in pieno giorno.³⁸ Nel marzo del 2020, in Georgia, un uomo ha sparato e ucciso il cane di suo nipote, tenuto alla catena, mentre si trovava nella sua casetta.³⁹ L'uomo aveva dei precedenti di maltrattamento e brutalità sugli animali e anche sospettato di affiliazione con organizzazioni di combattimento di cani. È il caso di sottolineare la correlazione fra la pratica di tenere i cani alla catena e i combattimenti fra cani. Infatti, gli organizzatori di questi combattimenti fanno comunemente ricorso a catene o corde per tenere i cani separati e in continuo stato di agitazione.⁴⁰

37 Disease risks for dogs in social settings. American Veterinary Medical Association. Retrieved November 16, 2020, <https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/petcare/disease-risks-dogs-social-settings>. Anastasiya Bondar16:00

38 Edwards, N. (2014, April 25). Police investigating 'brutal beating' death of dog in Newberry. UpNorthLive. Retrieved November 16, 2020, from <https://upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-death-of-dog-in-newberry>

39 Edwards, N. (2014, April 25). Police investigating 'brutal beating' death of dog in Newberry. UpNorthLive. Retrieved November 16, 2020, from <https://upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-death-of-dog-in-newberry>

40 Saxon, H. D. (2020, March 24). Man shoots chained dog in dog house. Statesboro Herald. Retrieved November 16, 2020, from <https://www.statesboroherald.com/local/man-shoots-chained-dog-dog-house/>

I combattimenti fra cani sono anche legati ad altre attività illecite: narcotraffico,⁴¹ gioco d'azzardo,⁴² armi da fuoco⁴³ e persino abuso di minori.⁴⁴ Infatti, cani alla catena sono stati vittime di torture, avvelenati, uccisi a colpi di arma da fuoco, pugnalati, dati alle fiamme, sottratti per essere utilizzati come "esca" per i cani da combattimento e oggetto di violenze di ogni genere.

Le prove di tutto ciò sono evidenti e schiacciati: la pratica di tenere un cane legato alla catena si configura come **maltrattamento degli animali**. La maniera più efficace per aiutare le centinaia o migliaia di cani in stato di incuria - e anche per prevenire aggressioni nei confronti degli stessi - nelle realtà nazionali o locali è quella di collaborare con i legislatori affinché proibiscano l'uso della catena. Il divieto di tenere i cani alla catena dovrebbe essere assoluto, salvo quando questa forma di contenzione sia stata prescritta dal veterinario per motivi di salute, per una durata massima giornaliera e con una data di scadenza. Leggi che vietano la pratica di tenere i cani alla catena, attentamente formulate e rigorosamente applicate, sono l'unica speranza per dare una vita migliore a tutti i cani del mondo che sono tenuti in stato di negligenza all'esterno delle abitazioni.

TERMINOLOGIA:

Disumano - crudele, malvagio, privo di compassione, che causa sofferenza all'uomo e/o all'animale

Tenere costantemente alla catena - tenere alla catena un animale, in assenza del proprietario o del custode, frequentemente e/o per un periodo di tempo ingiustificatamente lungo, ovvero più lungo di quello necessario al proprietario o al custode per svolgere temporaneamente un'attività di durata ragionevole

41 Braverman, J. (2020, February 18). Man convicted after drug investigation leads to dog fighting ring. 11Alive. Retrieved November 18, 2020, from <https://www.11alive.com/article/news/crime/man-convicted-after-drug-investigation-leads-to-dog-fighting-ring/85-50b31585-899f-491b-aaf3-2b45cf9b2ad7>

42 Moore man pleads guilty to felony dog fighting. (2018, January 13). The Courier-Tribune. Retrieved November 18, 2020, from <https://www.couriertribune.com/news/20180113/mooreman-pleads-guilty-to-felony-dog-fighting>

43 Dean, R. (2019, June 19). Sumter adds new charges for suspect in alleged dog fighting operation. ABC Columbia. Retrieved November 18, 2020, from <https://www.abccolumbia.com/2019/06/19/sumter-adds-new-charges-for-suspect-in-alleged-dog-fighting-operation/>

44 Police break up dog fighting operation in Aynor area; four charged. (2019, March 15). WMBF News. Retrieved November 18, 2020, from <https://www.wmbfnews.com/2019/03/15/policebreak-up-dog-fighting-operation-aynor-area-four-charged/>

OLTRE LE CINQUE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEGLI ANIMALI

Le Cinque Libertà Fondamentali degli Animali, concepite negli anni '60, sono state formalizzate per la prima volta nel 1979 nel Regno Unito, da parte del Farm Animal Welfare Council, in occasione di un'indagine svolta presso strutture di allevamento di animali. Le Cinque Libertà Fondamentali sono state poi adottate in tutto il mondo come riferimento per l'elaborazione di leggi in materia di benessere degli animali. Le Cinque Libertà, che si sono evolute nel tempo, sono ora recepite dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (Codice terrestre, [art 7.1.3.](#)) nel seguente modo:


- 1 Libertà dalla fame e dalla sete;
- 2 Libertà di vivere senza disagio;
- 3 Libertà da sofferenza, ferite e malattie;
- 4 Libertà di esprimere i normali comportamenti di specie;
- 5 Libertà dalla paura e dallo stress.

Sebbene le Cinque Libertà rimangano un elenco di requisiti minimi e insufficienti per la custodia e la cura degli animali, se raffrontassimo la situazione di un cane tenuto alla catena rispetto alle Cinque Libertà, rileveremmo la violazione di quattro libertà (la seconda, la terza, la quarta e la quinta) se il custode fornisse quotidianamente all'animale cibo e acqua, e di tutte e cinque le libertà se ciò non dovesse accadere.

Inoltre, le attuali conoscenze scientifiche, riportate anche in varie recenti normative, indicano che gli animali hanno bisogno di molto di più di quanto espresso dalle Cinque Libertà, ovvero uno

stato mentale positivo, arricchimenti ambientali, un'alimentazione equilibrata, una vita sociale, cure veterinarie e la possibilità di esprimere i propri bisogni etologici, emotivi e affettivi.

- ✓ Tenere un cane alla catena è quindi una situazione in cui non vengono soddisfatti nemmeno i requisiti basilari di gestione degli animali che scaturiscono dalle Cinque Libertà.



APPROFONDIMENTI NORMATIVI

OBBLIGHI GIURIDICI INTERNAZIONALI

CANI A CATENA

DISPOSIZIONI RILEVANTI DERIVANTI DA NORMATIVE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

OIE- Organizzazione Internazionale delle Epizotie (World Animal Health Organisation)

Website:
<https://www.oie.int/>

Capitolo 7.1.- Introduzione alle Raccomandazioni sul benessere degli animali

Articolo 7.1.1. Considerazioni generali

Benessere animale indica lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore. Un animale sperimenta un buon benessere se è sano, a proprio agio, ben nutrito, sicuro, non soffre di stati spiacevoli come dolore, paura e angoscia ed è in grado di esprimere comportamenti importanti per il suo stato fisico e mentale. Un buon stato benessere degli animali richiede la prevenzione delle malattie e un'adeguata assistenza veterinaria, un riparo, una gestione e un'alimentazione, un ambiente stimolante e sicuro, una manipolazione con modalità benevole così come anche l'uccisione. Mentre il benessere degli animali si riferisce allo stato dell'animale, il trattamento che un animale riceve è definito da altri termini come la cura degli animali, la gestione accurata e benevola e il trattamento benevolo.

Articolo 7.1.2. Principi guida del benessere animale (nota: solo le disposizioni rilevanti sono illustrate qui sotto)

1. Si riconosce che esiste una relazione critica tra la salute animale e il benessere degli animali.

2. Che le "cinque libertà" riconosciute a livello internazionale (libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione; libertà dalla paura e dall'angoscia; libertà dal disagio fisico e termico; libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; e libertà di esprimere normali modelli di comportamento) forniscono preziose indicazioni nel benessere degli animali

3.-----

4. Che la valutazione scientifica del benessere degli animali coinvolga diversi elementi che devono essere considerati congiuntamente e che la selezione e la ponderazione di questi elementi spesso implica ipotesi basate sull'etica e che dovrebbero essere rese il più esplicite possibile

5. Che l'uso di animali nell'agricoltura, educazione, ricerca e compagnia, ricreazione e intrattenimento costituiscono un contributo importante alla felicità delle persone.

6. Che l'uso di animali porta con sé la responsabilità etica di assicurare il benessere di tali animali nella massima misura possibile.

7. Che siano i risultati equivalenti basati su criteri di prestazione, anziché i sistemi identici basati su dei criteri progettati, costituiscono la base per il confronto di standards e raccomandazioni sul benessere degli animali

Articolo 7.1.3. Base scientifica delle raccomandazioni

1. Benessere è un termine ampio che include molti elementi che contribuiscono alla qualità di vita dell'animale, incluso le cinque libertà che sono elencate sopra.

2. La valutazione scientifica di benessere animale si è evoluta negli anni recenti e costituisce la base per queste raccomandazioni.

3. Alcune misure di benessere degli animali coinvolgono la valutazione del grado di alterazione del funzionamento associato con la lesione, la malattia, la malnutrizione. Altre misure forniscono informazioni sui bisogni dell'animale e sugli stati che li manifestano quali ad esempio la fame, il dolore, la paura, spesso misurando la forza delle preferenze, motivazioni e avversioni degli animali. Altri misurano i cambiamenti psicologici, comportamentali e immunologici o gli effetti che gli animali mostrano come risposta alle varie sfide.

4. Queste misure possono portare a dei criteri e indicatori che possono aiutare a comprendere come diversi metodi di gestione degli animali possono influenzare il loro benessere.

Articolo 7.1.4. Principi guida per l'uso delle misure per valutare il benessere degli animali

1. Gli standard OIE di benessere animale che si applicano globalmente devono enfatizzare i risultati più favorevoli agli animali, sebbene in alcune circostanze, sia possibile raccomandare condizioni specifiche relative all' ambiente e alla gestione degli animali. I risultati (effetti favorevoli per gli animali) devono essere misurati attraverso la valutazione del grado in cui l'animale fa esperienze delle cinque libertà descritte nell' articolo 7.1.2.

2. Per ogni principio elencato nell'Articolo 7.1.5, i criteri più rilevanti (o misurabili), che comprendono idealmente misure basate sugli animali, dovrebbero essere inclusi nella norma. Ogni dato provvedimento

basato sugli animali può essere collegato a più di un principio.

3. Le raccomandazioni dovrebbero, ove possibile, definire obiettivi o soglie espliciti da rispettare per le misure basate sugli animali. Tali valori target dovrebbero basarsi sulla scienza e sull'esperienza pertinenti degli esperti.

4. Oltre alle misure basate sugli animali, possono essere utilizzate misure basate sulle risorse e misure basate sulla gestione che dovrebbero essere definite sulla base della scienza e dell'esperienza degli esperti che dimostrano che un risultato di benessere è chiaramente collegato a una risorsa o a una procedura di gestione.

5. Gli utenti della norma dovrebbero selezionare le misure basate sugli animali più appropriate per il loro sistema o ambiente agricolo, tra quelle elencate nella norma. I risultati possono essere misurati mediante una valutazione di individui o gruppi di animali o un campione rappresentativo di questi, utilizzando i dati provenienti da stabilimenti, trasporti o macelli /mattatoi. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere tutti i dati rilevanti per gli utenti al fine di stabilire valori obiettivo e soglia.

6. Qualunque sia la base della misura, se i risultati non sono soddisfacenti, gli utenti dovrebbero considerare quali modifiche alle risorse o alla gestione sono necessarie per migliorare i risultati.

Unione Europea, animali riconosciuti come essere senzienti (2009)
Link Trattato TFEU

https://leg16.camera.it/398?europa_estero=52

Unione Europea, animali riconosciuti come essere senzienti (2009)

Link Trattato TFEU
https://leg16.camera.it/398?europa_estero=52

I principi guida che informano il lavoro dell'OIE sul benessere degli animali terrestri includono le "Cinque libertà". Sviluppate nel 1965 e ampiamente riconosciute, le cinque libertà descrivono le aspettative della società per le condizioni che gli animali dovrebbero sperimentare sotto il controllo umano, vale a dire:

- libertà dalla fame, dalla malnutrizione e dalla sete;
- libertà dalla paura e dall'angoscia;
- libertà da stress termico o disagio fisico;
- libertà da dolore, lesioni e malattie;
- libertà di esprimere normali schemi di comportamento.

Il trattato di Lisbona del 2009 (TFEU) ha introdotto il riconoscimento che gli animali sono esseri senzienti. L'articolo 13 del titolo II stabilisce che: "Nel formulare e attuare l'agricoltura, la pesca, i trasporti, il mercato interno, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e le politiche spaziali dell'Unione, l'Unione e gli Stati membri, poiché gli animali sono esseri senzienti, devono tenere pienamente conto delle esigenze di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative e amministrative e i costumi dei paesi dell'UE relativi in particolare ai riti religiosi, alle tradizioni culturali e al patrimonio regionale.

- Da notare: i governi nazionali possono adottare misure nazionali più stringenti di quelle europee.

Consiglio d'Europa

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Strasburgo
13/11/1987

Website:
<https://www.coe.int/it/web/portal>

Capitolo II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia

Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Articolo 4 – Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
 - a. rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
 - b. procurargli adeguate possibilità di esercizio;
 - c. prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.

3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:

a. le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure

b. benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività.

B ESTRATTI DI LEGGI RELATIVE AL TEMA "CANI A CATENA" IN ALCUNI STATI (ITALIA, UNIONE EUROPEA E ALTRI STATI) E LORO VALUTAZIONE **SI RIMANDA ALL'ALLEGATO TABELLA NUMERO 1**

C DIRITTO E GIURISPRUDENZA ITALIANA APPLICABILI AL TEMA "CANI A CATENA"

In ambito penale, si possono ritenere applicabili alla situazione "cani a catena" i reati previsti e puniti dalle seguenti previsioni normative:

- l'articolo. 727 del Codice penale (c.p.), che punisce sia l'abbandono che la detenzione in condizioni incompatibili degli animali e, nei casi più gravi;
- l'art. 544 ter del Codice penale (c.p.), che punisce il maltrattamento degli animali.

Art. 727 c.p. – Abbandono di animali (e condizioni incompatibili)

1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Art. 544 ter c.p. – Maltrattamento di animali

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Sulla base di tali articoli, la Suprema Corte di Cassazione, vertice della giurisdizione ordinaria italiana, ha pronunciato diverse Sentenze, le quali mostrano un orientamento costante rispetto all'interpretazione di tali reati. Qui di seguito si illustrano brevemente tre Sentenze.

Cassazione, Sezione III Penale, sentenza del 9 giugno 2011, n. 26368

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 544 ter c.p. comma 1, nei confronti del proprietario di tre cani il quale, senza necessità, li deteneva in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, tali da cagionare lesioni derivanti dall'essere legati con una corta catena a mezzi in disuso, senza protezione e in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti che provocano lesioni agli arti e su altre parti del corpo. La Cassazione ha escluso la configurabilità dello stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p., dato che nei precedenti gradi di giudizio "Il Tribunale ha, infatti, evidenziato che il prevenuto aveva «incrudelito senza ragioni sui poveri animali». Né può minimamente configurarsi lo «stato di necessità» ipotizzato nel ricorso e riconducibile"

alle "menomate condizioni di salute del ricorrente, non ricorrendone secondo le stesse enunciazioni (si parla di temporanee menomazioni, «tali da impedirgli con facilità i movimenti») palesemente i presupposti"

Cassazione, Sezione III Penale, sentenza del 25 giugno 2014, n. 41362

Il reato di cui all'art. 727 c.p. è una fattispecie che non richiede necessariamente la forma dolosa ma può configurarsi anche nella forma colposa: "detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005". Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che, nel condannare l'imputato, aveva affermato che fosse "fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette e la situazione - secondo il suo apprezzamento - non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l'esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell'animale".

Cassazione, Sezione III Penale, sentenza del 16 gennaio 2018, n. 8036

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del ricorrente che, nel secondo motivo del ricorso, lamentava l'erronea sussunzione del fatto sotto l'art. 544 ter c.p. e non sotto l'art. 727 c.p. La Cassazione osserva infatti che: "Nel presente caso è stato contestato al B. di avere volontariamente sottoposto l'animale a sevizie ed ad un trattamento incompatibile con la sua indole, consistente nel tenerlo legato per vari giorni ad una catena all'aperto, senza cure igieniche, senza somministrazione né di cibo né di acqua, in assenza di un valido riparo",

detenzione chiaramente incompatibile con le sue "ormai radicate caratteristiche etologiche" essendo il cane un "animale gregario, destinato cioè a vivere - sia pure in abituali condizioni di sostanziale cattività - non isolato ma in comunione con altri soggetti comunemente rappresentati, data la oramai millenaria consuetudine che tale bestia ha con la specie umana, da uomini nei cui confronti esso non di rado riversa, in una auspicabile mutua integrazione, i segni evidenti della propria sensibile affettività, dovendo, peraltro, ricevere dall'uomo, ove sia instaurato con esso un rapporto di proprietà, le necessarie cure ed assistenze.". Secondo la Suprema Corte, la condotta del ricorrente rientra nell'ipotesi dolosa prevista dall'art. 544 ter, visto il diverso elemento soggettivo rispetto all'ipotesi colposa prevista e punita dall'art. 727, in quanto posta in essere con la piena consapevolezza e volontarietà.



D ALTRE NORME ITALIANE RILEVANTI SUL TEMA "CANI A CATENA"

La competenza delle Regioni sul tema "responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia" è espressa dall'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003

Articolo 1 – Finalità e definizioni

Comma 1

Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

Articolo 2 – Responsabilità e doveri del detentore

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

Sanzioni penali e amministrative di rilevanza nazionale sul tema "cani a catena"

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 727 c.p. – Abbandono di animali

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Art. 544 ter c.p. – Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Decreto Legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Articolo 7 bis – Sanzioni amministrative

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 1 – Principi generali

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 3 – Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Articolo 4 – Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associa-

zioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2

Articolo 5 – Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquanta.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. (comma abrogato dalla l. 20 luglio 2004, n. 189).

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

E ESTRATTI COMPLETI DELLA NORMATIVA NELLE REGIONI ITALIANE

REGIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	TESTO
<p>ABRUZZO</p> 	<p>LEGGE REGIONALE DEL 18 DICEMBRE 2013, N. 47 – ART. 19 COMMA 2</p> <p>LEGGE REGIONALE DEL 18 DICEMBRE 2013, N. 47 – ART. 26, COMMA 1</p>	<p>Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.</p> <p>SANZIONE</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle norme di cui alla presente legge, non sanzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 281/1991, si applica la sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.</p>
<p>CALABRIA</p> 	<p>LEGGE REGIONALE DEL 5 MAGGIO 1990, N. 41 – ARTICOLO 14 COMMA 3</p>	<p>Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un</p>

numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi. La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE
DEL 5 MAGGIO 1990,
N. 41
- ARTICOLO 19
COMMA 1

Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA



LEGGE REGIONALE
DELL'11 OTTOBRE 2012,
N. 20 -
ARTICOLO 5 COMMA
1 LETTERA G TER

È vietato detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE
DELL'11 OTTOBRE 2012,
N. 20 -
ARTICOLO 33, COMMA 1,
LETTERA D

Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo

25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f), g bis), g ter) e di 300 euro per la violazione delle

CAMPANIA



LEGGE REGIONALE
DELL'11 APRILE 2019,
N. 3
- ARTICOLO 9 COMMA 3

È vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.

SANZIONE Non prevista

EMILIA
ROMAGNA



LEGGE REGIONALE
DEL 17 FEBBRAIO 2005,
N. 5
- ARTICOLO 3 COMMA
2 BIS

Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE
DEL 17 FEBBRAIO 2005,
N. 5
- ARTICOLO 14 COMMA 1

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

LAZIO



LEGGE REGIONALE
DEL 21 OTTOBRE 1997,
N. 34 -
ARTICOLO 19 COMMA 2

disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE DEL 21
OTTOBRE 1997, N. 34 -
ARTICOLO 24
COMMA 5

Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge,

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.

LOMBARDIA



REGOLAMENTO REGIONALE DEL 13 APRILE 2017, N. 2 – ARTICOLO 6 COMMA 6

È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario,

con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE DEL 30 DICEMBRE 2009, N. 33 ART. 112, COMMA 1, LETTERA A E ART. 105, COMMA 6

art. 112, comma 1, lettera a
Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7;

art. 105, comma 6

I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

*Abrogazione tacita dell'art. 1 comma 4 a seguito dell'introduzione dell'art. 14 quinquies con l'art. 12, l.r. 20 aprile 2015, n. 18, così come modificato dall'art. 19, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, e dall'art. 1, l.r. 15 dicembre 2016, n. 31, nella parte in cui recita: "qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza"

necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;

REGOLAMENTO REGIONALE DEL 13 NOVEMBRE 2001, N. 2 – ARTICOLO 1 COMMA 4

È vietata la detenzione dei cani alla catena.*

SANZIONE

LEGGE REGIONALE DEL 20 GENNAIO 1997, N. 10 – ART. 21, COMMA 1, LETTERA A

Per la violazione delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 125,00 a euro 750,00,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 2, e agli articoli 8, 9, 13, 14 quinquies e 15, comma 4;

MOLISE



REGOLAMENTO REGIONALE DEL 21 MARZO 2006, N. 1 – ARTICOLO 3 COMMA 2

La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 7

art. 13, comma 6

Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.

art. 7 - Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque

MARCHE



LEGGE REGIONALE DEL 20 GENNAIO 1997, N. 10 – ARTICOLO 14 QUINQUIES COMMA 1 LETTERA A

Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo

INTRODOTTO CON L'ART. 12, DELLA L.R. 20 APRILE 2015, N. 18

titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi per cani devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge

PIEMONTE



REGOLAMENTO REGIONALE DELL'11 NOVEMBRE 1993, N. 2 – ARTICOLO 1 COMMA 2

La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento

libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE DEL 26 LUGLIO 1993, N. 34

Art. 15, comma 1 e comma 2, lettera c

In caso di violazione alle norme di cui agli articoli

2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro

Art. 3, comma 2, lettera b

In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:

b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze;

PUGLIA



LEGGE DEL 7 FEBBRAIO 2020 - ARTICOLO 24 COMMA 2

Chiunque posseda o detenga cani è obbligato a garantire all'animale uno spazio di movimento idoneo. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro

qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

SANZIONE

LEGGE DEL 7 FEBBRAIO 2020 - ARTICOLO 30 COMMA 1

h) chiunque detiene animali in maniera non conforme a quanto stabilito all'articolo 24, commi 1 e 2 è

punito con una sanzione da euro 200,00 a euro 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato;

i) chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24, comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;

SARDEGNA



LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1994, N. 21 – ARTICOLO 16 COMMA 2

Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato

movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

SANZIONE NON PREVISTA

TOSCANA



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 4 AGOSTO 2011, N. 38/R – ALLEGATO A NUMERO 1

La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere

a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

SANZIONE

LEGGE
REGIONALE 20 OTTOBRE
2009, N. 59 – ART. 40,
COMMA 1, LETTERA B

Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le

seguenti sanzioni amministrative:

- b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
- Legge regionale 59/2009 – art. 5, comma 1, lettere a, c, d
- Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:
- a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantisce le necessarie cure sanitarie;
 - c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
 - d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;

TRENTINO
ALTO ADIGE
BOLZANO



LEGGE PROVINCIALE
DEL 15 MAGGIO 2000,
N. 9
– ALLEGATO ARTICOLO 11
– COMMA 5

Legge provinciale
I cani che vengono tenuti legati devono potersi muovere su una superficie di almeno 20 m². Essi non possono essere tenuti legati con un collare a strozzo o munito di aculei affilati.

DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DEL 8 LUGLIO
2013, N. 19
– ARTICOLO 16 COMMA 4

Decreto
È consentito tenere legati i cani alla catena solo alle seguenti condizioni:
a) l'animale deve comunque poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno una volta al giorno;

b) fino al 31 dicembre 2013 la catena può essere legata ad un punto fisso, ma deve avere almeno una lunghezza di cinque metri ed essere munita di un giunto girevole;
c) a partire dal 1° gennaio 2014:

- 1) la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro metri; il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati;
- 2) le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate.

SANZIONE

LEGGE PROVINCIALE
DEL 15 MAGGIO 2000,
N. 9
ART. 16, COMMA 1, LETTERA

Fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale diritto al risarcimento del danno subito, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
d) da Euro 292 a Euro 1.048 chi infrange gli articoli 2, comma 3, e gli articoli 4, 10, 11, 12, 13 e 14 ovvero le prescrizioni sulla custodia degli animali contenute nell'allegato alla presente legge;

TRENTINO
ALTO ADIGE
TRENTO



LEGGE PROVINCIALE
DEL 28 MARZO 2012,
N. 4
- ARTICOLO 3 COMMA 3

Il responsabile della
detenzione di un cane deve
evitare, se possibile, di
tenerlo legato alla catena.
In caso contrario la catena
deve avere un'adeguata
lunghezza e, se possibile,
deve esserne assicurato lo
scorrimento

SANZIONE NON PREVISTA

UMBRIA



LEGGE REGIONALE
DEL 17 AGOSTO 2016,
N. 10 (CHE MODIFICA LA
LEGGE 11/2015)
- ARTICOLO 218 COMMA 5

È vietata la detenzione dei
cani alla catena.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE
10/2016(CHE MODIFICA LA
LEGGE 11/2015)

Art. 219 septies, lettera a
Fatte salve le ipotesi di
responsabilità penale, ai
contravventori del presente
Capo, si applicano le seguenti
sanzioni:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le
disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere a), b),
c), e), f), g), h) e l) e 4 e 218, comma 5;

VALLE
D'AOSTA



ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
DEL 24 AGOSTO 2012,
N. 1731 - ARTICOLO 37

1. È vietato detenere i cani
alla catena, salvi i casi in
cui non siano possibili altre
soluzioni. Qualora ciò si renda
necessario, la detenzione
dei cani alla catena non può
protrarsi per più di dodici ore
giornaliere e le caratteristiche

della catena e del luogo circostante devono soddisfare i
seguenti requisiti:

a) il cane deve essere assicurato alla catena
preferibilmente mediante pettorina o comunque con
collare non scorsoio;

b) la catena deve essere collegata, per mezzo di un
dispositivo scorrevole, ad un cavo aereo di almeno
cinque metri di lunghezza e posizionato ad almeno due
metri di altezza dal suolo;

c) la catena non deve essere di lunghezza inferiore a
quattro metri, deve essere provvista alle due estremità
di dispositivi rotanti e deve essere commisurata per
peso e robustezza alla taglia del cane così da consentire
ampiezza e facilità dei movimenti;

d) l'area che il cane può occupare in relazione alla
lunghezza della catena deve garantire l'assenza di
sporgenze, rami, angoli, muri, dislivelli, onde impedire
che il mezzo di contenzione si impigli causando potenziali
pericoli per l'animale;

2. È precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio.

3. Nel raggio di azione del cane deve essere collocata
una cuccia, come specificato nell'art. 1.

4. Se i cani detenuti alla catena sono in numero superiore
a uno gli stessi devono essere collocati ad una distanza
tale da impedirne il reciproco contatto fisico quando
legati.

5. È vietato legare cani in zone isolate, lontano da
abitazioni o comunque in luoghi dove non vi sia
la possibilità di un costante controllo da parte del
proprietario al fine di impedire che il cane possa essere
oggetto di aggressione da parte di altri animali, senza
possibilità di fuga.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE
DEL 22 NOVEMBRE 2010,
N. 37

Legge regionale 37/2010 -
art. 31, comma 1, lettera c
1. Fatte salve le ipotesi di
reato, per l'inosservanza
delle disposizioni di cui alla

presente legge si applicano le sanzioni amministrative
del pagamento di una somma di denaro:

c) da euro 150 a euro 500 per chiunque contravvenga agli obblighi e ai divieti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 13, comma 3, e 14;

Legge regionale 37/2010 – art. 4, comma 1, lettera d
1. Chiunque posseda o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:

d) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell'uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione dai pericoli e dai disagi, sia adeguata possibilità di movimento;

VENETO



LEGGE REGIONALE
DEL 28 DICEMBRE 1993,
N. 60 – ARTICOLO 3
COMMA 2 BIS

Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni

sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

SANZIONE

LEGGE REGIONALE
DEL 28 DICEMBRE 1993,
N. 60 ART. 20,
COMMA 1 BIS

Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.



IN
COLLABORAZIONE CON



CANI A CATENA LE NUOVE LEGGI


AGGIORNAMENTI DEL RAPPORTO

“VERSO IL DIVIETO
DI TENERE I CANI
ALLA CATENA”

PUBBLICATO A MARZO 2021



LAZIO PRIMA E DOPO



LA LEGGE REGIONALE 37 DEL 21 OTTOBRE 1997 "TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO" È STATA MODIFICATA DALLA [LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2021, N. 14](#) "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021 E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI".

L'art. 40, comma 1, lettera b, stabilisce la sostituzione del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 37/97 con il seguente: "Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo".

All'art. 24 è aggiunto il comma 1 bis: "Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con la **SANZIONE** amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.500,00".

CAMPANIA PRIMA E DOPO



[La Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5](#). "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" ha introdotto la sanzione per il divieto di detenzione di cani alla catena. L'art. 65 comma 5 afferma che "al comma 1 dell'articolo 25 della [legge regionale](#)

[11 aprile 2019, n. 3](#) (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente "cbis) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 3, da euro 300,00 ad euro 2.000,00;".



VERSO IL **DIVIETO**
DI TENERE I **CANI**
ALLA **CATENA**
TABELLE




Tabella n. 1

ANALISI-NORMATIVE SU CANI A CATENA NELLE REGIONI ITALIANE

01 DIVIETO TOTALE

02 DIVIETO CON APPLICAZIONE
LIMITATA E DEROGHE SPECIFICHE



DA RIELABORARE
URGENTEMENTE

03 DIVIETO CON DEROGHE
GENERICHE

04 TERMINI VAGHI

05 NESSUN DIVIETO
ESPLICITO

06 NON REGOLAMENTATO



SANZIONE SI



SANZIONE NO

REGIONI ITALIANE

ANNO DELLA LEGGE

ABRUZZO	2013
BASILICATA	
CALABRIA	1990
CAMPANIA	2019
EMILIA-ROMAGNA	2005
FRIULI VENEZIA GIULIA	2012
LAZIO	1997
LIGURIA	
LOMBARDIA	2017
MARCHE	2015
MOLISE	2006
PIEMONTE	1993
PUGLIA	2020
SARDEGNA	1994
SICILIA	
TOSCANA	2011
TRENTINO-ALTO ADIGE BOLZANO	2013
TRENTINO-ALTO ADIGE	
TRENTO	2012
UMBRIA	2016
VALLE D'AOSTA	2012
VENETO	1993



Tabella n. 2

ELEMENTI DELLE NORMATIVE NELLE REGIONI ITALIANE

CALABRIA



LUNGHEZZA DELLA CATENA

La catena deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri.

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente (...) La cuccia dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in buone condizioni igieniche.

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

Il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.

TEMPO

Numero limitato di ore al giorno, se necessario

FRIULI-VENEZIA GIULIA



LUNGHEZZA DELLA CATENA

Catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno.

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

TEMPO

Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata

LAZIO



LUNGHEZZA DELLA CATENA

La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena.

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

Non specificato

TEMPO

Non specificato

MOLISE



LUNGHEZZA DELLA CATENA

Almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO


Non specificato


TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

TEMPO


Non specificato


	LUNGHEZZA DELLA CATENA Fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.	TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE Catena mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento
	DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO Non specificato	DURATA DETENZIONE Non specificato

	LUNGHEZZA DELLA CATENA La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri	TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE Non specificato
	DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO Non specificato	DURATA DETENZIONE Non specificato

Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene.

	LUNGHEZZA DELLA CATENA Un'adeguata lunghezza	TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE Se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento.
	DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO Non specificato	TEMPO Non specificato

	LUNGHEZZA DELLA CATENA La catena deve essere lunga almeno quattro metri (...) Fune di scorrimento di almeno quattro metri	TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE Fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento
	DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO Deve poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno una volta al giorno (...) il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati	TEMPO Non specificato

	LUNGHEZZA DELLA CATENA Almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri	TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE Almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri
	DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO Non specificato	TEMPO Alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere

SISTEMA SANZIONATORIO NELLE REGIONI ITALIANE

VALLE D'AOSTA



LUNGHEZZA DELLA CATENA

Cavo aereo di almeno cinque metri di lunghezza (...) la catena non deve essere di lunghezza inferiore a quattro metri,

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

Non specificato

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

La catena deve essere collegata, per mezzo di un dispositivo scorrevole, ad un cavo aereo (...) posizionato ad almeno due metri di altezza dal suolo; la catena (...) deve essere provvista alle due estremità di dispositivi rotanti e deve essere commisurata per peso e robustezza alla taglia del cane così da consentire ampiezza e facilità dei movimenti

DURATA MASSIMA

Non specificato

ABRUZZO



TESTO DELLA LEGGE

Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

SANZIONI

Sanzione amministrativa: da € 75,00 a € 450,00.

CALABRIA



TESTO DELLA LEGGE

Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi comodamente ove siano legati alla catena che potrà essere usata per un numero limitato di ore al giorno, se necessario

SANZIONI

Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative varianti da Lire 300.000 a Lire 3.000.000.

CAMPANIA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

È vietato detenere animali d'affezione alla catena o ad altro strumento di contenzione similare.

Manca la sanzione

EMILIA ROMAGNA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

FRIULI VENEZIA GIULIA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

È vietato detenere cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena (...) *Testo completo nella tabella n. 2

Sanzioni amministrative pecuniarie da 250 euro a 350 euro

LAZIO

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.

LOMBARDIA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza.

Da euro 150 a euro 900

MARCHE

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, è vietato a chiunque detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie.

Da euro 125,00 a euro 750,00

MOLISE

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.

PIEMONTE

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

Sanzioni amministrativa pecuniaria: 150,00 euro

PUGLIA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

Chiunque posseda o detenga cani è obbligato a garantire all'animale uno spazio di movimento idoneo. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24, comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;

TRENTINO
ALTO ADIGE
TRENTO

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare, se possibile, di tenerlo legato alla catena. In caso contrario la catena deve avere un'adeguata lunghezza e, se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento.

Non è prevista



UMBRIA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

È vietata la detenzione dei cani alla catena.

Da euro 150,00 a euro 900,00



SARDEGNA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

Non è presente una sanzione



VALLE
D'AOSTA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

È vietato detenere i cani alla catena, salvi i casi in cui non siano possibili altre soluzioni. Qualora ciò si renda necessario, la detenzione dei cani alla catena non può protrarsi per più di dodici ore giornaliere e le caratteristiche della catena e del luogo circostante devono soddisfare i seguenti requisiti (...) *Testo completo nella tabella n. 2

Da euro 150 a euro 500



TOSCANA

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere (...) *Testo completo nella tabella n. 2

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00



TRENTINO
ALTO ADIGE
BOLZANO

TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

È consentito tenere legati i cani alla catena solo alle seguenti condizioni (...) *Testo completo nella tabella n. 2

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 292 a Euro 1.048



VENETO

TESTO DELLA LEGGE


SANZIONI

Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.



LAZIO PRIMA E DOPO



LA LEGGE REGIONALE 37 DEL 21 OTTOBRE 1997 "TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO" È STATA MODIFICATA DALLA [LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2021, N. 14](#) "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021 E MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI".

L'art. 40, comma 1, lettera b, stabilisce la sostituzione del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 37/97 con il seguente: "Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento. È vietato detenere animali legati a catena o con qualsiasi altro mezzo atto a limitarne la libertà di movimento, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo".

All'art. 24 è aggiunto il comma 1 bis: "Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, è punito con la **SANZIONE** amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.500,00".

CAMPANIA PRIMA E DOPO



[La Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5](#). "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" ha introdotto la sanzione per il divieto di detenzione di cani alla catena. L'art. 65 comma 5 afferma che "al comma 1 dell'articolo 25 della [legge regionale](#)

[11 aprile 2019, n. 3](#) (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente "cbis) per la violazione di cui all'articolo 9, comma 3, da euro 300,00 ad euro 2.000,00;".

Tabella n. 4

RIEPILOGO NORMATIVE REGIONALI

 REGIONI ITALIANE CHE VIETANO
LA DETENZIONE DI CANI ALLA CATENA

 REGIONI ITALIANE CHE VIETANO
LA DETENZIONE DEL CANE A CATENA
CON DEROGHE SPECIFICHE
(ALCUNE MENO CIRCOSTANZIATE DI ALTRE)



Tabella n. 5

NORMATIVE STATI UNIONE EUROPEA

01 DIVIETO TOTALE

02 DIVIETO CON APPLICAZIONE LIMITATA E DEROGHE SPECIFICHE



DA RIELABORARE URGENTEMENTE

03 DIVIETO CON DEROGHE GENERICHE

04 TERMINI VAGHI

05 NESSUN DIVIETO ESPLICITO

06 NON REGOLAMENTATO



SANZIONE SI



SANZIONE NO



SOLO SE PROVATO IL MALTRATTAMENTO.

STATI MEMBRI UE	ANNO DELLA LEGGE
SVEZIA	2020
MALTA	2018
UNGHERIA	2016
GERMANIA	2001
FRANCIA	1982
AUSTRIA	2004 - 2018
DANIMARCA	2017
BELGIO - VALLONIA	2018
POLONIA	1997
PORTOGALLO	
ROMANIA	2004
FINLANDIA	2010
CROAZIA	2017
SLOVENIA	1999-2009
SPAGNA - CATALOGNA	1999-2008
SPAGNA - VALENCIA	1994
SPAGNA - ANDALUSIA	2003

● ITALIA ANALISI TABELLA N°1

● NAZIONI EXTRA UNIONE EUROPEA ANALISI TABELLA N°8



NORMATIVE STATI UE

Tabella n. 6

DANIMARCA

LUNGHEZZA DELLA CATENA

TIPO E MISURA DELLA
CATENA E DEL COLLARE

Deve essere lunga almeno 5 m

Non specificato

DESCRIZIONE DEL
RICOVERO ESTERNO

TEMPO

Il cane deve avere accesso a un locale che possa offrirgli adeguato riparo dalla pioggia, dal vento e dal freddo. Se tale locale consiste in una cuccia, questa deve essere capiente e di altezza tale da consentire al cane di stare sulle quattro zampe.

Non specificato

FRANCIA

LUNGHEZZA DELLA CATENA

La lunghezza della catena deve essere almeno:

- 2,50 metri per una catena scorrevole,
- 3 metri per una catena attaccata a un altro punto di attacco.

TIPO E MISURA DELLA
CATENA E DEL COLLARE

Il colletto e la catena devono essere proporzionati alle dimensioni e alla forza dell'animale, non essere di peso eccessivo e non deve ostacolare i suoi movimenti (...) L'animale può essere attaccato solo usando una catena:

- che deve scivolare su un cavo orizzontale, la cui altezza consente all'animale di muoversi liberamente e di potersi sdraiare,
- o attaccato ad un altro punto di attacco in modo da impedire all'animale di arrotolarsi e immobilizzarsi. Il collare non deve essere formato dalla catena stessa, né da un collare forzato o strozzatore

DESCRIZIONE DEL
RICOVERO ESTERNO

TEMPO

Se il cane viene tenuto attaccato o chiuso in un recinto, deve essere in grado di avere accesso permanente a un canile o un riparo che lo protegga dalle intemperie.

Non specificato

GERMANIA

LUNGHEZZA DELLA CATENA

TIPO E MISURA DELLA
CATENA E DEL COLLARE

Il dispositivo deve

1. poter scorrere liberamente su un dispositivo di scorrimento lungo almeno 6 metri
2. avere dimensioni tali da garantire al cane un margine di movimento laterale di almeno 5 metri.

È consentito utilizzare soltanto collari o pettorine larghi, che non incidano e siano fatti in modo da non poter restringersi ulteriormente o provocare lesioni. Si può usare solo un dispositivo (catena ecc.) che garantisca di non potersi attorcigliare. Il materiale deve avere peso specifico ridotto, e deve essere fatto in modo tale che il cane non possa ferirsi.

DESCRIZIONE DEL
RICOVERO ESTERNO

TEMPO

Nello spazio di movimento del cane non devono essere presenti oggetti che possano ostacolarlo il movimento o cagionargli lesioni. La superficie su cui si muove deve essere stabile, non deve provocargli alcuna ferita o dolore e dev'essere facile da tenere pulita e asciutta.

Non specificato

ROMANIA



LUNGHEZZA DELLA CATENA

Una catena fatta da anelli di metallo con una lunghezza minima di 2 metri; la catena sarà ancorata ad un punto fisso o potrà scorrere su un cavo metallico mentre verrà previsto ad una estremità un dispositivo rotante;

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

Una zona recintata chiusa, con una superficie minima che deve essere di sei volte la dimensione della cuccia; il recinto deve essere delimitato in modo da evitare la fuga dei cani.

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

Per i cani che sono legati, il collare deve essere fatto da un materiale che non danneggi la salute dell'animale; il collare deve essere progettato in modo tale da evitare il rischio di strangolamento.

TEMPO

Non specificato

POLONIA



LUNGHEZZA DELLA CATENA

Non specificato

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

Obbligo di fornire riparo da freddo, caldo e pioggia, con accesso alla luce del giorno; bisogna consentire la possibilità di cambiare posizione, garantire cibo appropriato e accesso permanente all'acqua.

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

Il guinzaglio con quale l'animale viene tenuto non può portare a ferite o sofferenze e deve assicurare la necessaria libertà di movimento.

TEMPO

Non specificato

FINLANDIA



LUNGHEZZA DELLA CATENA

Non specificato

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

Un cane deve avere a disposizione almeno 40 mq. Le dimensioni della gabbia o altra protezione dalle condizioni climatiche equivalente deve essere adatta al cane in termini di dimensione, costruzione e materiale. Le pareti, il soffitto e il pavimento devono essere resistenti e, se necessario, termoisolate. La base deve essere sollevata dal suolo. La temperatura e la qualità dell'aria devono essere adatte per il cane. L'apertura non deve creare il rischio di ferire il cane. Se necessario, l'accesso deve essere munito di uno sportellino idoneo. Il pavimento deve essere tenuto pulito e asciutto. Il cane deve avere un materassino per dormire.

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

Il collare del cane non deve poter ruotare attorno a un albero, palo o simili ostacoli. Il collare del cane, nei casi diversi dalla detenzione temporanea in un luogo esterno, deve essere sufficientemente ampio e adattabile in circonferenza. Il collare non deve essere in metallo o a strozzo.

TEMPO

All'esterno: non è specificato cosa significa temporaneamente (la detenzione a catena è consentita temporaneamente per cani di età superiore a un anno) All'interno: i cani non devono essere detenuti legati ad eccezione di motivi ragionevoli temporaneamente e per un breve periodo.

BELGIO VELLONIA



LUNGHEZZA DELLA CATENA

Nei casi che non contravvengono al paragrafo 1, l'animale attaccato o rinchiuso ha spazio e mobilità sufficienti, conformemente alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche.

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

Nessuno può ridurre la libertà di movimento di un animale al punto da esporlo a dolore, sofferenza o lesioni evitabili.

SISTEMA SANZIONATORIO STATI UE

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

TEMPO

Ogni animale tenuto all'aperto ha un riparo naturale o artificiale in grado di proteggerlo dagli effetti dannosi di vento, sole e pioggia.

In assenza di un riparo di cui al primo comma e in caso di condizioni meteorologiche che possono influire sul suo benessere, l'animale viene spostato in un alloggio adeguato.

Un animale non può essere permanentemente attaccato.

LUNGHEZZA DELLA CATENA

TIPO E MISURA DELLA CATENA E DEL COLLARE

La lunghezza della catena non può essere inferiore a 3 metri

- Il collare e la catena devono essere proporzionali al peso e alla taglia dell'animale; il collare e la catena non devono avere un peso eccessivo o rendere impossibile il movimento dell'animale.
- La catena a scorrimento deve scorrere su un cavo orizzontale e l'animale deve potersi sdraiare e raggiungere il riparo.

DESCRIZIONE DEL RICOVERO ESTERNO

TEMPO

Non specificato

Solo per un certo periodo di tempo

SPAGNA
CATALOGNA



AUSTRIA



TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

I cani non possono mai, neppure temporaneamente, essere tenuti a catena o comunque legati in altro modo. È prevista un'eccezione per i cani da slitta che possono essere legati durante le sessioni di allenamento e le competizioni, legittime modalità di addestramento dei cani, operazioni di soccorso in caso di calamità o impiego come cani di polizia o dell'esercito.

- In caso di violazione dei livelli minimi stabiliti dall'AWA o dalla legge la multa ammonta a 3.750 euro in caso di prima violazione e può salire fino a 7.500 in caso di violazione ripetuta o continua. In questo caso non è necessario provare che la detenzione alla catena ha avuto un impatto negativo sul benessere del cane;
- Se è provato da un esperto che la detenzione a catena ha causato dolore, sofferenza, forte ansia nell'animale si applicano le sanzioni previste per la crudeltà negli animali – che ammontano a 7500 euro in caso di prima violazione, e fino a 15.000 euro in caso di violazione ripetuta e continua.

DANIMARCA



TESTO DELLA LEGGE

SANZIONI

È vietato tenere un cane costantemente a catena. Quando un cane viene tenuto a catena, essa deve essere lunga almeno 5 m (...) *Testo completo nella tabella n. 6

Sanzione pecuniaria di entità variabile a seconda della gravità del reato.

FRANCIA



TESTO DELLA LEGGE

Se il cane viene tenuto attaccato o chiuso in un recinto, deve essere in grado di avere accesso permanente a un canile o un riparo che lo protegga dalle intemperie (...) *Testo completo nella tabella n. 6

SANZIONI

Sanzionato solo quando provato il maltrattamento (fino a 750 euro)

GERMANIA



TESTO DELLA LEGGE

Un cane può essere tenuto legato soltanto se vengono soddisfatti i requisiti dei paragrafi da 2 a 5. *Testo completo nella tabella n.6

SANZIONI

Sanzione decisa dall'autorità caso per caso.

MALTA



TESTO DELLA LEGGE

Nessuno deve detenere un cane legato alla catena o con altro mezzo di contenimento in modo permanente come principale mezzo di detenzione del cane o mezzo di contenimento.

SANZIONI

Ogni persona che agisce in violazione di questa legge o in violazione delle norme indicate in seguito sarà:
a) Prima condanna, sarà passabile di una multa, da un minimo di 2.000 euro un massimo di 65.000 euro oppure alla reclusione per un massimo di 3 anni oppure alla multa e alla reclusione;
b) Seconda condanna o successiva condanna, sarà passabile di una multa, da un minimo di 6.000 euro un massimo di 80.000 euro oppure alla reclusione per un massimo di 3 anni oppure alla multa e alla reclusione;

ROMANIA



TESTO DELLA LEGGE

Per i cani che sono legati, il collare deve essere fatto da un materiale che non danneggi la salute dell'animale (...) Si fa divieto di altri metodi per limitare il movimento dei cani tenuti all'aperto. *testo completo disponibile nella tabella n.6

SANZIONI

Il mancato rispetto delle norme si configura come maltrattamento e viene multato con un valore che (al cambio di oggi) è tra i 208 e i 620 euro (art. 23, punto 2/c).

SVEZIA



TESTO DELLA LEGGE

Cani e gatti non possono essere legati e la loro libertà non può essere limitata se non nei seguenti casi:
Cani e gatti possono essere tenuti legati sotto costante supervisione in luoghi che non rispettano la grandezza minima prevista nel capitolo 10 4-9 o ristretti in ogni altro modo accettabile per il tempo necessario per concludere un intervento necessario.
Per intervento necessario si intende la supervisione, cura o trattamento di un animale così come l'addestramento di tale animale al fine di consentire tale intervento, la pulizia del ricovero o altre ragioni.
Cani e gatti possono essere tenuti sciolti in spazi che non soddisfano la grandezza minima prevista al capitolo 10, 4-9 nei casi di trasporto e pernottamento durante viaggi, quando si trovano in spazi in cui non è consentito l'accesso degli animali, o altre attività che prevedono l'utilizzo o addestramento di animali. Durante il trasporto, cani e gatti possono essere tenuti per massimo tre ore dentro il mezzo di trasporto, quando non in movimento.
Specifiche previsioni per i cani a catena:
I cani possono essere legati in modo non permanente:
1. Per un breve periodo durante l'addestramento
2. Durante gare, caccia o altre attività in cui l'animale è utilizzato.
3. Per il riposo o pernottamento notturno quando in viaggio
4. Quando si trova in aree dove non è consentito l'accesso ai cani

La detenzione a catena del primo paragrafo non deve costituire un pericolo per l'incolumità dell'animale e deve essere organizzata in modo da consentire al cane di sdraiarsi in modo comodo e mantenere una temperatura bilanciata. Il cane deve potersi sdraiare in modo naturale e avere accesso a un giaciglio pulito, asciutto e morbido.

SANZIONI

Sanzione amministrativa – decisa dalle autorità caso per caso – e sanzione penale – fino a 2 anni di prigione.

POLONIA



TESTO DELLA LEGGE

Coloro che detengono animali domestici hanno l'obbligo di fornirgli un riparo contro il freddo, il caldo e la pioggia, con la possibilità di accedere alla luce del giorno e che gli consenta di cambiare la propria posizione.

SANZIONI

L'art. 37 prevede la detenzione o una sanzione pecuniaria. Se la detenzione alla catena configura un maltrattamento, allora è prevista la pena della reclusione fino a tre anni.

BELGIO
(VALLONIA)



TESTO DELLA LEGGE

Nessuno può ridurre la libertà di movimento di un animale al punto da esporlo a dolore, sofferenza o lesioni evitabili. Un animale non può essere perpetuamente attaccato. Nei casi che non contravvengono al paragrafo 1, l'animale attaccato o rinchiuso ha spazio e mobilità sufficienti, conformemente alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche. Ogni animale tenuto all'aperto ha un riparo naturale o artificiale in grado di proteggerlo dagli effetti dannosi di vento, sole e pioggia. In assenza di un riparo di cui al primo comma e in caso di condizioni meteorologiche che possono influire sul suo benessere, l'animale viene spostato in un alloggio adeguato.

SANZIONI

L'art. 37 prevede la detenzione o una sanzione pecuniaria. Se la detenzione alla catena configura un maltrattamento, allora è prevista la pena della reclusione fino a tre anni.

UNGHERIA



TESTO DELLA LEGGE

Con l'eccezione di ungulati e cani, è vietato detenere animali legati. Gli ungulati non possono essere tenuti legati in modo permanentemente e i cani non possono essere tenuti legati permanentemente (o per un lungo periodo).

SANZIONI

La sanzione che può essere comminata per il maltrattamento degli animali domestici è descritta in questo decreto (da un minimo di 45 euro).

FINLANDIA



TESTO DELLA LEGGE

I cani si possono detenere legati (alla catena/legati in altro modo) solo nelle immediate vicinanze di un edificio abitato, nei casi diversi dalla detenzione temporanea. I cani di età inferiore a un anno possono essere detenuti legati solo temporaneamente in un solo posto all'esterno. Un cane detenuto non temporaneamente all'esterno e i cani nelle gabbie devono avere accesso a un adeguata cuccia o altro posto per il riposo con adeguate protezioni dalle condizioni climatiche. Le dimensioni della gabbia devono considerare la taglia, la dimensione e il numero di cani.

SANZIONI

Se qualcuno non rispetta la normativa relativa alla detenzione dei cani, la corte emanerà una sentenza che può prevedere il pagamento di una sanzione pecuniaria o la

reclusione fino a 4 anni. Se l'unica violazione commessa è detenere il cane da solo da qualche parte o se la catena è troppo corta ecc. sicuramente la sentenza conterrà soltanto una condanna a una pena pecuniaria.

CROAZIA



TESTO DELLA LEGGE

È vietato detenere i cani costantemente legati o detenerli in aree per la custodia separata dei cani, senza permettere il loro movimento libero al di fuori di quest'area.

SANZIONI

Non sono previste a livello centrale una sanzione per la violazione di questa previsione – la scelta è rimessa alla singola amministrazione comunale, che deve adottare un'informativa contenente le specifiche sanzioni per questa violazione. Ogni città e municipalità ha dunque la propria sanzione – ad esempio, a Zagabria la sanzione per la detenzione di cani alla catena ammonta a 600-2000 HRK (tra gli 80 e i 265 euro).

SLOVENIA



TESTO DELLA LEGGE

È consentito detenere cani alla catena ad eccezione di cagne incinte e madri con i loro cuccioli.

Il detentore di animali deve garantire sufficiente libertà di movimento all'animale alla catena. L'art. 30 dell'Animal Protection Act specifica le condizioni in base alle quali un cane può essere detenuto alla catena.

SANZIONI

La sanzione (ai sensi dell'art. 7 dell'APA) per la persona fisica è tra i 200 e i 400 euro e dagli 800 ai 33.000 euro per la persona giuridica.

SPAGNA
VALENCIA



TESTO DELLA LEGGE

È vietato detenerli alla catena o rinchiusi in strutture non idonee dal punto di vista igienico sanitario o inadeguate a garantire le attività di cura necessarie o l'attenzione ai loro bisogni etologici, considerando la razza e la specie.

SANZIONI

Da 300 a 6000 euro

SPAGNA
ANDALUSIA



TESTO DELLA LEGGE

È vietato mantenere animali permanentemente legati o alla catena, con le specificazioni ed eccezioni stabilite. Quando il cane deve essere legato a un punto fisso, la lunghezza della catena deve essere misurata in modo da risultare il triplo della lunghezza dell'animale dal naso alla coda e in nessun caso può essere inferiore a tre metri

SANZIONI

Tra 501 e 2000 euro.

SPAGNA
CATALOGNA



TESTO DELLA LEGGE

È vietato detenere animali in luoghi o strutture non idonee dal punto di vista igienico sanitario o inadeguate a garantire le attività di cura e attenzione necessarie secondo le loro necessità fisiologiche ed etologiche, considerando la razza e la specie. È vietato detenere animali permanentemente legati o alla catena.

SANZIONI

Il mancato rispetto di quanto previsto nel decreto del 2008 è considerato maltrattamento degli animali da compagnia ed è sanzionato sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 3 del 4 marzo 1988, relativa alla protezione degli animali, senza pregiudicare l'applicazione di altre normative di settore che potrebbero essere applicate. La violazione del decreto 6/1999 (metodi di fissaggio) può essere classificata come moderata (multa da 300€ a 3000€), seria (multa da 3001€ a 9000€), molto seria (9001€ a 45000€) a seconda del danno causato all'animale.

NORMATIVE STATI EXTRA UNIONE EUROPEA

Tabella n. 8

01 DIVIETO TOTALE

02 DIVIETO CON APPLICAZIONE
LIMITATA E DEROGHE SPECIFICHE



DA RIELABORARE
URGENTEMENTE

03 DIVIETO CON DEROGHE
GENERICHE

04 TERMINI VAGHI

05 NESSUN DIVIETO
ESPLICITO

06 NON REGOLAMENTATO



SANZIONE SI



SANZIONE NO


REGIONI ITALIANE

USA, CALIFORNIA
REGNO UNITO
NORVEGIA
CANADA
SVIZZERA

ANNO DELLA LEGGE

2006

2008



NORMATIVE STATI EXTRA UNIONE EUROPEA Testo della legge

Tabella n. 9

USA
(CALIFORNIA)



TESTO DELLA LEGGE

Definizioni:

Periodo ragionevole: un periodo non eccedente le 3 ore nell'arco delle 24 ore, o altro periodo altrimenti ritenuto idoneo dall'autorità di controllo animali.

Testo:

- b. Nessuna persona deve legare, fissare, incatenare un cane o ordinare che un cane venga legato, fissato, incatenato a una cuccia, albero, staccionata o altro oggetto stazionario.
- c. Legare, incatenare ecc. Un cane per un periodo eccedente quello necessario per completare un incarico temporaneo che richiede che il cane venga legato per un periodo ragionevole.
- d. Indipendentemente dal paragrafo b. una persona può fare le seguenti attività nel rispetto della sezione 597t del Codice penale:
 - Legare un cane a un sistema con funi scorrevoli (trolley system) attraverso un collare a strozzo o collari a punte;
 - Legare un cane o limitarlo nel rispetto di quanto richiesto da aree ricreative o camping;
 - Legare un cane nel corso di attività di allenamento condotta in conformità a una licenza rilasciata dallo Stato della California se l'attività per la quale la licenza è stata rilasciata è associata alla presenza di cani. Nessuna previsione di questo paragrafo deve essere intesa nel senso di limitare una persona nella contenzione di un cane durante la partecipazione ad attività o nell'uso di strutture che sono ragionevolmente associate all'attività prevista nella licenza.

SANZIONI

Sanzione amministrativa fino a 250\$ per ogni cane

SVIZZERA



TESTO DELLA LEGGE

1 I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.

2 Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui i cani restano nel canile o sono legati alla catena mobile non vale come uscita.

3 I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m2 attorno alla catena mobile. L'impiego del collare a strozzo è vietato

SANZIONI

È punito con la multa sino a 20.000 franchi (circa 18.475 euro), chiunque intenzionalmente:

a) viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;
In base alla gravità del fatto, può essere applicabile anche l'art. 26 (maltrattamento di animali), che prevede una pena più alta: fino a 3 anni di reclusione



www.greenimpact.it



www.savethedogs.eu

